ANDREANI

DELLE LEGGI CONTRO L'USURA

1888

FRANCESCO ANDREANI

# DELLE LEGGI CONTRO L'USURA

PERUGIA
TIPOGRAFIA UMBRA
1888

All'Insigne professore
Luigi Lucchini
Direttore della Rivista Penale

Omaggio
dell'avv. G. Andreani

Perugia 7/8 88 -

Italy

FRANCESCO ANDREANI

# DELLE LEGGI CONTRO L' USURA

PERUGIA
TIPOGRAFIA UMBRA
1888

*In un momento in cui da ogni parte si discute di delitti e di pene, di abusi e di repressioni, mi è parso non totalmente inopportuno pubblicare questo mio studio intorno ad* alcune nuove leggi contro l'usura, *che nella scienza e nella pratica hanno in questi ultimi tempi incontrato favore.*

*Mi ero trattenuto dal farlo finora sperando che alcuna parola sorgesse più della mia autorevole a scuotere la indifferenza onde si circonda in Italia un problema della più grave importanza.*

*Ma poichè ho visto che tutti tacciono, mi son risoluto a vincere il sentimento di sfiducia che io nutriva sulla utilità della mia pubblicazione, riflettendo che allorquando si è intimamente convinti, come io lo sono, della bontà di una tesi si ha il dovere di esprimere la propria opinione, sia qualunque la influenza ch' essa può esercitare sugli altri.*

*Nessuno meglio di me sa quanto manchi a questo studio per essere completo e per rispondere alle rigorose esigenze della scienza.*

*Io mi propongo del resto, pubblicandolo, uno scopo non molto superbo, nel quale confido di riuscire, quello cioè d' in-*

*sinuare nell' animo di coloro che mi leggeranno la persuasione che non è giustificato l' assoluto silenzio che i nostri legislatori conservano sopra questa importante questione; e contribuire un poco a vincere quella indifferenza e quei pregiudizi pei quali sarà purtroppo possibile che i più sfrontati abusi e le più inique usurpazioni si consumino ancora impunemente sotto la protezione della legge.*

F. ANDREANI.

Il movimento scientifico manifestatosi in questi ultimi anni tra gli studiosi di alcune nazioni d'Europa, nel senso di ritorno a leggi repressive della usura — il favore ch'esso ha incontrato nelle legislazioni di quei paesi, edotti da una dolorosa esperienza della fallacia di un principio troppo assoluto di libertà, che aveva trionfato su tutti i sistemi restrittivi anteriori — il plauso che i nuovi concetti vanno raccogliendo tra illustri cultori delle scienze giuridiche ed economiche anche in Italia [1] — e d'altro canto la necessità di pensare a rimedi pronti e il più possibile efficaci, da opporre allo estendersi della triste piaga posta specialmente al vivo tra noi dai risultati dalla ultima *inchiesta agraria,* ci hanno fatto apparire meritevole di studio questo importante argomento — Importante quanto altro mai, se esso è valso ad interessare vivamente i dotti di tutti i tempi e di tutti i paesi; se esso ha richiamato fin dalla più remota antichità l'attenzione di filosofi, di eco-

---

(1) V. principalmente — E. Vidari « *Di alcune nuove leggi contro l'Usura* » nell'annuario Politico e Giuridico del Ferraris an. 1880 - Miraglia « *L'Usura e il suo diritto* » nel Filangieri an. 1884 - Lomonaco « *Recenzione alla nota accademica di Miraglia* » nella Rivista critica di Schupfer an. 2.

nomisti e di legislatori; se ha prestato materia alle più vive dispute ed occasione ad infinita varietà di provvedimenti legislativi, e se anche oggi, si mostra nuovo ed incalzante, e tale da reclamare lo studio dei cultori delle scienze, che più da vicino s'interessano del benessere economico e della prosperità morale e civile delle Nazioni.

La storia dell'usura non è soltanto *giuridica* ed *economica,* ma anche *politica* — E ciò apparisce evidente ove si pensi alle continue influenze che le condizioni economiche di certe classi hanno esercitato sulla vita degli stati — Esempio classico è quello di Roma, ove noi vediamo una serie di leggi fenerarie strettamente collegarsi con gli avvenimenti storici più importanti; ove troviamo l'usura, vera piaga sociale, che la legge si sforza invano di contenere, dar luogo a turbolente reazioni della plebe contro i patrizi, le quali sin da principio si spiegano in violente secessioni (ann. 260 e 468) e pongono capo alla istituzione del *Tribunato* che ha tanta parte nella politica della Romana Repubblica (1).

Vi fu una certa epoca della Storia, in cui l'Usura, in mano ad una nuova classe sociale, sorta alla più prospera ricchezza sulle basi dell'industria e del lavoro, servì a tener sottoposte le caste privilegiate, la nobiltà, la stessa potestà regia e il sacerdozio, a vantaggio dei nuovi dominatori (2).

Oggi l'usura è in molti luoghi uno dei tanti mezzi onde si annulla la libertà morale e politica nelle classi più disagiate dei cittadini, se ne comprimono le libere aspirazioni, per farne stromenti di mene partigiane e locali (3) — I più vitali interessi delle nazioni sono frequentemente in balìa delle più avide coalizioni usurarie.

---

(1) V. Macchiavelli « *Discorsi sulle deche di Livio* » e Montesquieu « *Grandeur et decadence des Romains* ».

(2) V. Proudhon « *Sistema delle contradizioni economiche* » Bibliot. Econ. serie 3. vol. 9.

(3) V. *Atti della Giunta per l'inchiesta agraria* - Relazione Angeloni per le provincie di Foggia, Lecce etc.

Tuttociò del resto non rientra nel nostro còmpito — Può valere tutt' alpiù come argomento a giustificare il grande interesse che in ogni tempo ha destato e desta tuttora lo studio dell' usura, l' investigazione di rimedi adatti a ripararne e frenarne i gravi inconvenienti e gli abusi.

Gioverà però al nostro studio scorrere rapidamente pel campo vasto e svariato della *storia della legislazione* sulla usura, per vedere se da quello che si è fatto sia dato desumere quello che convenga più fare per reprimerla, tenuto conto delle condizioni diverse dei tempi, specialmente per quello che riguarda lo sviluppo delle relazioni economiche.

Leggi sull' interesse e contro l' usura s' incontrano di buon ora nella storia delle legislazioni, cioè, non appena si furono tra possidenti e non possidenti sviluppati rapporti di credito *(di consumo)* e quelli ebbero così occassione di sfruttare i bisogni di questi.

È noto il divieto che la legge mosaica faceva agli ebrei di esercitare tra connazionali il mutuo ad interesse, lasciando ad essi facoltà di smungere coll' usura gli stranieri coi quali fossero in rapporti di commercio.

Fu già osservato giustamente a proposito di questa proibizione, com' essa fosse un precetto saviamente appropriato ad un popolo esclusivamente dedito all' agricoltura, presso il quale pertanto la necesssità di prendere in prestito non poteva essere che il risultato di un danno accidentale, che la carità reclamava di non sfruttare egoisticamente.

Fra molte altre disposizioni di polizia economica, hanno leggi restrittive dell' usura i più antichi codici dei Chinesi, dei Persiani e dei Greci, specialmente degli Ateniesi, presso cui ha grande importanza l'atto solonico della liberazione dei debiti delle classi inferiori — Ma noi trascureremo di occuparcene per venire alla legislazione romana, che, da quanto abbiamo detto, può desumersi essere interessantissima anche su questo argomento.

Mai fu vietata l' *usura* (1) in modo assoluto dalle leggi romane, se non forse da una *legge Genucia* di cui parleremo tra poco; anzi in ogni tempo fu espressamente autorizzata, ma sempre con varie restrizioni e dentro i limiti di un tasso determinato dalla legge.

Narra Tacito che anticamente non aveva alcun freno l' usura presso i Romani; ma che i prestatori di danaro non avendo tardato ad abusare dei vantaggi della loro posizione, ed essendo in breve invalso a Roma un sistema di usure si inumano da provocare frequenti e gravi sommosse, per portare un freno a tali eccessi, i Tribuni provocarono in favor della plebe leggi restrittive — E, secondo Tacito, le XII Tavole per prime fissarono un *maximum* d' interesse nell' *unciarum foenus* (2).

Molto si discusse sull' ammontare di questo *unciarium foenus* — Vi fu chi sostenne ch' esso importasse il 100 $^0/_0$ annuo, come oggi si direbbe, chi l' 1 $^0/_0$; ma, fra questi estremi eccessivi, pare più ragionevole che questo interesse ammontasse all' 8 $^1/_3$ $^0/_0$ — Tale il parere autorevole di Niebuhr, Rein, Becker ed altri, che hanno studiato la controversia con molta erudizione e dottrina (3).

La *lex Duilia Maenia* dell' anno 397 non fece che riconsacrare il principio sancito dalla legge delle XII Tavole — Nell' anno 408 di Roma il tasso prima fissato, fu ridotto alla metà *(semiunciarium foenus)* — E finalmente pare che una *lex Genucia* (anno 412) tendesse a vietare, come già dicemmo, ogni specie di usura — È facile però comprendere come tal legge non dovesse tardare a cadere in desuetudine, se pure ebbe mai vigore, del che si hanno ragioni per dubitare.

Altre leggi posteriori *(lex Marcia,* di epoca incerta, *lex*

---

(1) È qui adoperata la parola *usura* nell' originario suo significato di sinonimo d' interesse - Ci accadrà frequentemente di adoperarla in questo senso - Dal contesto apparirà evidente quando ad essa intendiamo attribuire il significato che ha poi assunto di odioso e riprovevole abuso.

(2) Tacito - Ann. 6, 16.

(3) Schupfer - *Obbligazioni.*

*Flaminia,* 537, *lex Sempronia,* 561, *lex Cornelia,* 666, *lex Valeria,* 668, *lex Gabinia,* 688, due leggi di *G. Cesare,* 705), portarono a più riprese rimedi contro i danni dell' usura, restando però inefficaci contro il male che andava anzi sempre più aumentando, favorito nei suoi progressi dall'uso di calcolar gl'interessi a mesi e di esigerne il pagamento alle *Kalendae* (1). Questa usanza, introdottasi verso la fine della Repubblica, permise al creditore di aggiungere al capitale gl' interessi mensili insoluti e di aggravare così il debitore del peso degl' interessi composti.

Da una lettera di Cicerono ad Attico (2) è dato finalmente di rilevare che, negli ultimi tempi della Repubblica, furono introdotte, non sappiamo se per consuetudine o per legge, le così dette *usurae centesimae,* le quali rappresentavano *l' uno per cento* al mese. Essendo questo il più alto limite d' interessi, che fosse lecito stipulare, si dissero anche *usurae legitimae,* denominazione che loro rimase anche nella legislazione giustinianea.

Questa maniera di calcolare gl' interessi ad un tanto per cento pare fosse introdotta dalla Grecia; come dalla Grecia derivò la istituzione dei banchieri pubblici, che ebbero il nome di *argentarii* o *trapezitae,* i quali, tra le altre cose, s' interessavano del negozio dei prestiti — Fu questa una nuova fonte di usure senza limite e senza pudore, contro cui la legge si mostrò affatto inefficace.

Del resto non è da credere che questi banchieri valessero a stabilire un monopolio di quella specie d' industria — Vi fu anzi un epoca, in cui la triste lebbra invase in tal maniera Roma, che neppure gli uomini più famosi nella storia per integrità di carattere e per severa onestà di costumi ne rimasero illesi — Il campo di azione si estese in breve alle provincie, e Roma addivenne, per adoperare l' espressione di Troplong « *une immense exploitation du reste du monde* » (3).

(1) V. Padelletti. Storia del Dir. Rom.

(2) Cicerone ad Attico V, 21; VI, 1, 2, 3.

(3) Plutarco nella vita di Lucullo descrive vivamente l' oppressione esercitata dagli usurai romani nelle provincie d'Asia.

Oltre le fin qui dette non trovasi nella giurisprudenza della Romana Repubblica altra limitazione per riguardo alle usure espressamente pattuite, se si eccettua una legge che, a testimonianza di Cicerone, vietò ai senatori di prestare ad interesse (1) — Divieto poi tolto da Arcadio ed Onorio, i quali permisero ai senatori di riscuotere a titolo di usura l'annuo 6 % (2).

Le usure dei frutti pattuite da riscuotersi in natura, continuarono senza limiti fino a Costantino, il quale con una legge le fissò alla somma, tuttochè enorme, del 50 % (3).

Il *foenus nauticum* e le usure che un tempo si dissero *miste* in confronto a quelle dette *di pericolo,* non furono moderate prima di Giustiniano — Senonchè, per riguardo a queste ultime, che somministravano pretesto a gravissimi abusi, si è stabilita o rinnuovata ai tempi di Vespasiano, nel senatus consulto Macedoniano, una pena contro coloro che prestavano danaro ai figli di famiglia, obbligandoli alla restituzione per quando fossero sciolti dalla patria potestà — Si rese vana ogni azione di questi creditori contro i loro debitori, anche dopo la morte del padre, in pena dello scandalo e dei cattivi costumi, che, per quella specie di contratti, si fomentavano nei figli di famiglia (4).

Ricorda Ulpiano due altre limitazioni : la prima riguarda l'accumulamento delle usure non pagate, sino ad oltrepassare la somma del capitale — Un tale divieto era inteso a prevenire l'abuso di coloro, che non molestavano annualmente i loro debitori pel pagamento delle usure dovute, e li riducevano alla miseria, quando le usure maturate e dai creditori tutte insieme pretese, avevano costituito una somma, che assorbiva più volte il capitale prestato (5). E che tale fosse lo spirito della legge apparisce da ciò, che siffatta limitazione non si estendeva punto a favor di co-

(1) Cicerone - de leg. lib. 1.
(2) Cod. Theod, lib. 1, 33 - l. 3, 4.
(3) Cod. Theod. l. 1 de usuris.
(4) Leg. 1 D. de S. C. Maced.
(5) Leg. 26, 1 D. de condict. indeb.

loro che avessero annualmente pagate le pattuite usure, sia pure che queste, accumulate, avessero potuto oltrepassare il doppio o il triplo e più del capitale.

L' altra limitazione fu il divieto di patteggiare col debitore che non pagando egli nel tempo prescritto le usure pattuite, queste si riducessero in capitale, in modo da dover pagare in avvenire anche le usure delle usure, patto questo che chiamasi *anatocismo* — Questa disposizione, oltre che su motivi di equità, si fonda sul concetto che è incompatibile con la *elegantia juris* che un accessione produca altre accessioni — Diocleziano e Massimiano minacciarono ai trasgressori l' infamia « *improbum foenus exercentibus et usuras usurarum illicite exigentibus, infamiae macula irroganda est.* » (1).

Del resto in quanto all' anatocismo non fu vietato al creditore di costituire, d' accordo col debitore, un nuovo capitale fruttifero delle usure maturate; e gli fu permessa un altra via ad ottenere lo stesso intento, facendo condannare cioè il debitore dal giudice al pagamento del capitale e delle usure decorse, condanna che importava la decorrenza degl' interessi sulla intiera somma dal dì della sua emanazione (2).

Tale fu la legislazione Romana nelle sue principali disposizioni in materia di usure fino a Giustiniano — Questo imperatore vi apportò gravi modificazioni — Restrinse al 6 $^0/_0$ annuo, cioè ad una metà della *centesima* (*dimidia centesima*) (3) il tasso ordinario delle usure, misura che doveva essere osservata anche dal fisco (4).

Egli stabilì inoltre che fosse limitato ad $^1/_3$ della *centesima* l' interesse dei prestiti fatti da persone illustri; e ad $^1/_4$ quello dei prestiti fatti alle chiese — Un trattamento speciale credette poi opportuno anche per gli agricoltori, restringendo a favor loro l' interesse ad una *siliqua per soldo* (5).

---

(1) Leg. 20 Cod. ex quibus caus - Leg.21, 1 Cod. de usuris.
(2) Leg. 28 Cod. de usur. e leg. unica Cod. Theod. de usur.
(3) Constit. 26 C. De usur 10, 32.
(4) Costit. ult. C. De fisci usur. X. 8.
(5) Legg. 26, 1 Cod. de usur. - Nov. 120 cap. 4 - Nov. 32, 34.

Quelle usure che si esigevano sotto il titolo di *foenus nauticum,* e che erano prima, come vedemmo, illimitate, furono ridotte alla *centesima.* Le usure che solevansi esigere dai negozianti, furono ridotte ai $^2/_3$ della *centesima* cioè all'8 per cento all'anno; e questo addivenne poi il tasso legale anche pel caso che non fossero stati dalle parti espressamente pattuiti interessi ([1]).

In pena ai contravventori era generalmente prescritto che qualunque interesse riscosso dai creditori, oltre il fissato dalla legge, dovesse imputarsi in estinzione del debito per capitale e che qualunque contratto fatto in frode a queste leggi, fosse ridotto alla misura in esse determinata.

Abbiamo già sopra ricordato come non fosse dalle leggi anteriori permesso di accumulare usure in maniera, che la lor somma eccedesse quella del capitale; cosichè quando il debito intiero, per l'accumulazione delle usure aggiunte al capitale, già si trovasse raddoppiato, nulla di più esiger potesse il creditore — Ciò però, abbiam detto, non aver luogo quando le usure fossero state annualmente pagate — Con una nuova legge Giustiniano invece prescrisse che le usure annualmente riscosse non potessero eccedere la somma del capitale; cosicchè chi avesse pagato per 25 anni il 4 $^0/_0$ d'interesse non fosse tenuto a pagarne di più, e chi l'avesse pagato per 50 anni, fosse liberato anche dal debito primitivo del capitale mutuatogli ([2]). Anche per riguardo all'anatocismo Giustiniano prescrisse nuove restrizioni — Abbiam visto come fosse lecito anteriormente costituire con gl'interessi scaduti un nuovo capitale fruttifero, mediante nuovo contratto — Ciò è espressamente vietato dalla nuova legge Giustinianea, la quale volle anche eliminare l'altro espediente della condanna giudiziale, che conduceva allo stesso intento, prescrivendo che non si dovessero pagare se non gl'interessi del capitale del primo debito, reputando sufficiente pena ai

(1) Nov. 110, 136 cap. 4.
(2) Leg. 27, 1; leg. 29, 30 Cod. de usur; Nov. 121, 138.

debitori obbligarli a pagare, dopo la condanna, l'*usura centesima*, saggio altissimo in confronto delle misure molto più tenui stabilite generalmente dalle nuove costituzioni (1).

Dopo Giustiniano, nulla s' innuovò dagli imperatori di Oriente in materia di usura fino a Basilio Macedone, il quale incominciò a risentire vivamente la influenza delle dottrine cristiane sul soggetto, e dettò una legge colla quale volle proibita la stipulazione di qualsiasi interesse — Ma la sua intrapresa morì con lui; chè suo figlio Leone il Filosofo ritornò alle leggi giustinianee, avendo riconosciuto che la proibizione assoluta dell'interesse, avea prodotto risultati contrarj allo scopo, che il suo predecessore si era proposto (2).

Passato più tardi l' impero d' Oriente sotto la dominazione Musulmana, fu assoggettato alle leggi di Maometto, comprese nell' Alcorano — Non trovasi in questo libro minacciata alcuna pena civile agli usurai; ma si riguardano unicamente costoro come trasgressori della legge divina e si minaccia loro la celeste vendetta (3).

In occidente la caduta dell' impero Romano non portò molte variazioni nella legislazione intorno all' usura — I Goti, gli Ostrogoti i Longobardi in Italia e i Visigoti nella Spagna lasciarono in uso le antiche leggi Romane — I Visigoti, i Borgognoni, i Franchi, divenuti padroni delle Gallie, nulla rinnuovarono riguardo all' usura.

Riunitosi l' impero occidentale sotto Carlo Magno, continuarono ad essere in vigore le leggi Romane — Ma l' abuso che facevano alcuni uomini facoltosi della miseria di coloro, a cui abbisognava urgentemente danaro, per estorcere usure gravissime, mosse prima di tutti Lotario a pubblicare una legge, colla quale vietava agli usurai

(1) Legg. 1, 2, 3 Cod. de usur rei judic.

(2) Res illa non in melius, quam finem legislator proposuerat, sed contra in pejus vergit; qui enim antea usurarum spe ad mutuandam poecuniam prompti fuerunt post latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possunt, in eos qui poecunia indigent difficiles atque immites sunt. Imperat. Leon. Constit, 83.

(3) Salmasio - de usuris.

disumani di esercitare il loro turpe mestiere, dopochè fosse stato loro intimato dai vescovi di astenersene (1).

Più generale, ma nel medesimo senso, fu una legge di Lodovico imperatore: « *Quia ergo,* dice egli, *in multimodis* « *adinventionibus, usurarum quosdam laicos et clericos, in tan-* « *tam turpissimi lucri rabiem exarsisse cognovimus, ut in* « *multiplicibus atque innumeris usurarum generibus, sua adin-* « *ventione et cupiditate repertis, pauperes affligant, opprimant* « *et exauriant; adeo ut multi, fame confecti, pereant, multi* « *etiam, propriis derelictis, alienas terras expetant; in quibu-* « *scunque locis hoc fieri didicimus, ne ulterius fieret, cum* « *ingenti protestatione, modis omnibus hinibuimus* » (2).

Sia per queste leggi, sia per le continue esortazioni dei Vescovi, che fin dai primi secoli della Chiesa costantemente declamarono contro le usure riscosse dai poveri, la professione di usuraio divenne in ogni luogo odiosissima; ed Edoardo III d'Inghilterra, alla metà del secolo IX, scacciò tutti gli usurai dal suo regno: *et si quis,* egli scrive: « *inde convinctus esset quod foenus exigeret, omni sub-* « *stantia propria careat et pro ex lege habeatur* » (3).

Non pare del resto che si estendessero queste leggi ad ogni interesse del danaro dato a prestito, poichè restavano ancora in vigore le leggi romane in più luoghi; ma pare invece che la proibizione si limitasse all'*usura,* intesa come abuso della povertà altrui, per trarre dal proprio danaro disonesti profitti.

Ma, sorta intanto la *teologia scolastica,* essa con sottigliezza di ragionamenti non nuovi, con concetti tratti dalla religione e dalla morale e con false deduzioni giuridiche, prese a discutere la questione dell' usura e riuscì a concludere che l' interesse del capitale dato a mutuo, è contrario al diritto naturale e divino.

Questo concetto della improduttività del capitale, lo

---

(1) **Vasco** - *L' usura libera.*
(2) **Id.** **Id.**
(3) **Id.** **Id.**

ripetiamo, non era nuovo, ma tratto specialmente dalla autorità di Aristotile (1).

Non è qui il luogo di combattere questa dottrina, sulla cui condanna non si discute più — Fatto è che essa influì grandemente sulle leggi riguardanti le usure, emanate dal secolo XIII in poi dai principi cristiani.

In Francia, Filippo II° decretò la espulsione dei giudei professanti usura dal suo regno, ne confiscò i beni, liberò i loro debitori — Tornò sui propri passi più tardi, poichè la necessità del danaro s' impose; e i giudei furono richiamati, ritenendosi sufficiente garanzia contro i loro abusi la fissazione di alcune limitazioni.

Del resto quei freni non valsero e Luigi VIII° nuovamente si trovò a dovere annullare tutti i contratti usurai degli ebrei — E San Luigi nel 1230 promulgò una legge proibitiva di ogni usura ai cristiani e agli ebrei; e la costituzione s' interessa di chiarire il senso, che essa intende dare alla parola usura; poichè dice in fine « *usuram autem intelligimus quidquid est ultra sortem* ».

Continuarono i successori di San Luigi ora a vietare assolutamente l' usura, ora a restringerla a certa quota o ad autorizzarla per il solo commercio — Frattanto anche la Chiesa bandiva anatemi ed emanava leggi contro l' interesse — Alla opposizione dei moralisti si aggiunse la decisione dei Concili, e fu sanzionato nel modo più assoluto il principio che illecito è ogni frutto ricavato dal danaro — Del precetto evangelico *mutuum date nihil inde sperantes* si fece una legge.

Naturale reazione cotesta contro gli eccessi dell' usura, fatti insopportabili nei tempi di mezzo; eccessi causati in

---

(1) Il pernio di tutte le argomentazioni era specialmonte il passo seguente del lib. 1, della Politica di Aristotile: « Essendo l' arte di arricchire di doppia specie, « commerciale ed economica (domestica), questa reputata necessaria e lodevole, quella « a buon diritto tenuta a vile, perchè non naturale ma effetto dello scambio e del « traffico; a più forte ragione è odiato l' interesse, traendosi per esso il guadagno dal « denaro e non lo si adoperando al proprio fine ».

Anche Dante non rimane immune di questo pregiudizio economico - V. Inf. C. XI.

parte dalla scarsezza del numerario da cui derivava sul mercato la impossibilità della concorrenza, in parte dalla grande prevalenza de' prestiti consuntivi, e facilitati da una falsa e comoda interpetrazione data dagli usurai al diritto romano, ritenendo che le *usure centesimae* importassero il 100 % e che le *semisses,* le *besses usurae* dovessero intendersi per frazioni del capitale, anzichè frazioni dell' ordinaria usura (1).

Ne considerazioni economiche vi furono estranee, ed Innocenzo IV giustifica la proibizione assoluta d' ogni interesse, con la necessità di richiamare all' agricoltura i capitali, che gli uomini, allettati da questi facili guadagni, aveano da quella con grave danno sociale distratto (2).

Del resto il Concilio di Nicea aveva proibito il mutuo ad interesse soltanto a coloro, che erano *sub regula constituti,* vale a dire ai chierici — Per ciò che riguarda i laici, nella guerra contro l' usura la Chiesa d' Oriente ebbe sorti diverse da quella d' Occidente — I Padri della Chiesa d' Oriente tutti si si adoperano a popolarizzare, per dir così, tra i laici il concetto della gratuità del credito, proclamando non dissimile dal ladro, il prestatore con interesse, il quale pretende raccogliere e mietere dove non ha seminato (3) — Del resto essi non riuscirono a trasformare il precetto evangelico in precetto giuridico.

Nella Chiesa di Occidente, santo Ambrogio, sant' Agostino, san Gerolamo, tutti hanno parole di fuoco per condannare l' interesse del capitale. — Nel 1139 il 2.° Concilio Lateranense scomunica gli usurai manifesti, li priva della sepoltura ecclesiastica e i divieti si fanno sempre più frequenti ed assoluti finchè il Concilio di Vienna solennemente scomunica gli Stati che ammettono l' usura — E qui la legislazione civile presta, come vedemmo, il braccio secolare al servizio dei decreti della Chiesa; ed

---

(1) Pertile - Storia del Dir. Vol. 4.
(2) Pertile op. cit. Vol 4.
(3) Il Grisostomo esclama: « *quid irrationabilius inveniri potest, ut sine agro et pluvia et aratro seminare contendas* ?

oltre alle poche leggi accennate, molti statuti di città e principati italiani e stranieri ne fanno fede (1).

Non difettano del resto neanche governi che tengono altra via, e troviamo, ad es, le città di Verona, di Parma, di Messina, di Trapani nei loro statuti animate da uno spirito meno ostile al mutuo ad interesse; e le troviamo stabilire ad es, che non si abbia diritto a ripetere, ne a computare nella sorte gl' interessi pagati, pur negando azione per esigerli, tranne il caso che si tratti di moderati interessi che si debbano a persone bisognose e deboli (2).

Del resto eran queste vere eccezioni, in mezzo ad una corrente d' idee e di leggi, che negavano nel modo più assoluto la legittimità d' ogni interesse.

Tale lo stato delle cose — Ma non è difficile intendere come fosse impossibile, che tali assolute proibizioni reggessero di fronte alle economiche necessità.

Ne derivò una quantità di contratti intesi a palliare l' interesse proibito e ad accordare i bisogni della vita, se non sempre con quelli della coscienza, coi precetti dello Stato e della Chiesa.

Così, le anticresi, le simulate vendite con patto di ricupera, vendite a credito di una cosa per prezzo enormemente eccessivo, somministrazioni di danaro per aver di ricambio prodotti del campo per un valore più basso del vero, erano altrettante forme sotto cui si celavano le più oppressive usure — Si pattuiva anche il pagamento d' interessi a titolo d' indennizzo per tardata restituzione — Altra volta si simulavano rapporti di società in forma di accommandita per dividerne gli utili, fissandone intanto anticipatamente l' ammontare quasi su di un calcolo di previsione e fingendo quindi due patti di assicurazione tra il mutuante e il mutuatario, con uno dei quali quegli rinunziava ad una parte del supposto guadagno sperato e si faceva assicurare il capitale, coll' altro rinunziava an-

(1) Pertile loc. cit.
(2) Id. Id.

cora ad un altra parte del guadagno stesso e si assicurava gl' interessi — Questo il famoso *contratto trino,* che Sisto V vietò qual mascherata usura — Altro e più importante affare di questo genere era la compra dei censi, tanto più volontieri e frequentemente adoperato, in quanto, non riscontrandovisi la intrinseca contradizione che si volea scorgere nell' interesse del puro mutuo, non era dalle leggi vietato, nè condannato dalla Chiesa (1).

Così le esigenze della economia, più potenti del divieto dei legislatori e delle scomuniche, trovavano nuove forme e modi di ricoprirsi per espandersi liberamente.

Invano la Chiesa e i Principi si provarono di proibire alcuni di questi negozi, che ammantavano l' interesse e l' usura della veste della legittimità — Ciò ad altro non valse che ad aggravare lo stato delle cose, non trovandosi chi volesse soccorrere con prestiti gl' indigenti, anche a moderati interessi, e lasciandoli così in balìa di sfruttatori usurai, per cui i pericoli della legge erano inconvenienti del mestiere e nulla più.

Intanto il bisogno di danaro si faceva ogni giorno più vivo e più generalmente sentito.

Per venire in soccorso a tali necessità, non tardarono i governi a sentire il bisogno di concedere a qualcuno privilegio di dar danaro ad interesse, tenendo pubblico banco o *casana,* d' onde il nome di *casaneri* a questa specie di banchieri (2).

Tal privilegio era specialmente concesso agli Ebrei, come a coloro che non si reputavano vincolati dai divieti del vangelo e della Chiesa, e che eran pronti ad accomodare con la coscienza il divieto della legge mosaica, avendo per *stranieri* i non appartenenti alla loro religione.

Del resto il privilegio si accordò anche a società di cristiani meno scrupolosi, che dai luoghi onde più fre-

---

(1) Pertile loc. cit.
(2) Id. Id.

quentemente venivano eran detti *toscani, lombardi, caorsini* (1).

Come è naturale, costoro esigevano usure tanto più gravi, quanto più il monopolio onde erano investiti li salvava dall' altrui concorrenza, adoperando ogni arte più raffinata per fare apparire meno onerosa possibile al mutuatario la obbligazione che contraeva e per nascondere la esagerazione delle loro pretese, nelle quali a larga misura era compreso il correspettivo del rischio che correvano i loro crediti — E così fissavasi il pagamento degli interessi a brevissimi termini, accumulando al capitale gl' interessi composti; e così invalse l' uso di accumulare in obbligazioni chirografarie le più sfrenate usure al capitale, avvertendo di calcolare preventivamente la riduzione di un terzo, di un quarto e talvolta della metà, che le varie leggi facevano di diritto ai crediti dei prestatori, per la presunzione di usura che pesava sui loro mutui (2).

Alcuna volta, giunti all' estremo gli abusi, revocavasi il privilegio; i prestatori venivano spogliati delle loro sostanze siccome rei d' illeciti guadagni — Finchè godevano del privilegio però non trovavano nella legge prescritto alcun limite all' interesse del danaro, e la loro avidità non aveva freno.

Il Duca d'Atene fu il primo che sentisse la necessità fissare un maximum dell' interesse, e lo determinò nella cifra, tuttochè enorme, del 30 $^0/_0$.

Nel Friuli il Patriarca Bertrando lo fissò tra il 32 $^1/_2$ ed il 65 $^0/_0$; e gli Statuti di Moncalieri, di Padova, di Milano lo fissarono a limiti non meno elevati (3).

Più tardi si tentò ancora in molti luoghi di abolire ogni privilegio; ma a nulla valse questo nuovo esperimento.

Apostoli di evangelica carità idearono, in mezzo a tale stato di cose, e fondarono con elargizioni di fedeli e di Comuni i *Monti di Pietà* (4).

---

(1) Pertile loc. cit.
(2) Id. Id.
(3) Id. Id.
(4) Il primo sorse, secondo il Fabretti, a Perugia nel 1462 per opera di frate Michele da Milano.

L' esempio dei Monti di Pietà, che, quantunque modico, tolleravano un interesse, dovea necessariamente modificare le norme che aveano regolata la materia, e fece ammetterlo anche tra privati.

Vero è che l' esito non corrispose pienamente alle intenzioni, opponendosi parecchi ostacoli a che questi istituti potessero soddisfare alle esigenze dei bisognosi di danaro: primi tra questi la ristrettezza dei fondi, la qualità dei pegni che reclamavano e che ne chiudeva l' accesso ai più poveri, ed una certa ripugnanza, che molti tratteneva ed ha trattenuto sempre dall' accedere a quegli istituti portando alla vista di tutti il marchio delle proprie strettezze economiche.

Queste ed altre ragioni della insufficenza dei Monti, hanno contribuito in parte a sollecitare la tolleranza degl' interessi; tolleranza che, richiesta dalle imperiose necessità economiche, accresciute per gli aumentati scambi, pei commerci ampliati, per la trasformazione insomma operatasi nelle condizioni di vita sociale, si giustificò man mano anche nella dottrina.

E primo e principal titolo per cui si giustificò la legittimità dell' usura, si fu quello del *danno emergente* e del *lucro cessante.*

Già gli scolastici avevano accennato a questo principio — Il mutuante, dicevasi, prestando ad altri il danaro che potrebbe egli stesso impiegare in una qualsiasi industria, si priva del guadagno che potrebbe ritrarne ed ha perciò diritto ad un compenso da parte del mutuatario; e tantopiù ha diritto a questo compenso quando egli soffre una privazione certa per aver dato a prestito il suo capitale — In base a questa massima, si pattuiva nei contratti di prestito, che il debitore dovesse ricompensare il *danno emergente* ed il *lucro cessante* del creditore con la prestazione di un' annua somma.

Ammesso questo principio, ognun vede come alla piena giustificazione degli interessi si andasse direttamente — Si era già in epoca in cui, per il risorto spirito di attività

pubblica, ognuno, volendo, avrebbe potuto trovare un utile impiego al suo danaro.

Così si abbandonò l'assoluto divieto di ogni mutuo fruttifero, e contro l'usura si credè utile tornare al sistema della fissazione di un tasso stabilito dalla legge, come erasi già praticato anteriormente dalle leggi romane.

Questo tasso fu naturalmente diverso nei vari paesi, e a determinarlo doverono certo avere la loro indiretta azione le condizioni economiche, politiche e civili dei diversi luoghi.

In Francia ed a Roma non si ammise ancora per molto tempo l'interesse del mutuo sotto il suo vero titolo; si ammise però a titolo d'indennizzo, non già da calcolarsi sulle particolari circostanze dei contrattanti, ma pattuito annualmente in somma fissa — Del resto la diversità del nome nulla toglie alla sostanza della cosa; e si può dire che, anche presso quei paesi, il mutuo ad interesse fosse ammesso.

Tutte le legislazioni, oltre la fissazione del tasso, adottarono altre restrizioni, tolte in parte dalle leggi romane — Così osservossi generalmente il disposto del *senatus consulto Macedoniano.*

Del resto fu in molti luoghi tolto il divieto, introdotto da Giustiniano, di potere esigere interessi, fino a superare la somma del capitale; ed ugualmente l'*anatocismo* fu ammesso in varie circostanze, sebbene contro di esso fosse più tenace l'avversione della dottrina.

Una Bolla di Benedetto XIV vietò l'incetta dei generi esistenti ancora in erba o in pianta, che era addivenuta, per adoperare l'espressione di Eineccio, *speciem insignem usurariae pravitatis* (1): — E non fuvvi nazione che non emanasse incontanente leggi contro tali abusi micidiali, per proteggere i più miseri agricoltori dalle frodi di coloro « *qui alieno sudore ac veluti sanguine, vivere suavissimum ducant* » (2).

---

(1) Eineccio - op. vol. 3.
(2) Id. Id.

Ma contro tutte queste leggi restrittive incominciò sulla fine del secolo XVII e specialmente si accentuò nel secolo XVIII una corrente di sfavore — Incominciarono a farsi strada nelle menti nuove teorie — Incominciarono a trionfare in economia i principj della *libera concorrenza,* dell'*assoluta proprietà privata,* della *piena libertà dei contratti;* e riconoscendosi come le leggi sugl' interessi fallissero al loro scopo, si elevarono contro di esse voci autorevoli come quelle di Turgot (nella sua *Memoria sui prestiti di danaro,* presentata al consiglio di Stato nel 1769) di Bentham (nella sua « *Difesa dell' usura* ») di Loche, Mastrofini ed altri.

Le leggi sull' interesse furono per tal modo, nel campo economico, universalmente condannate — I Giuristi accedettero man mano alle nuove idee e la legislazione del secolo XIX ne seguì la corrente, proclamando la sconfinata libertà dell' interesse, che si presentò allora come il miglior rimedio che fosse possibile adottare, per vedei finalmente guarita la società dalla piaga dell' usura, per l' opera stessa della legge naturale economica della *libera concorrenza,* conducente al più perfetto equilibrio, all' ordine migliore che fosse dato desiderare e sperare.

È notabile però che la legislazione non seguì quella via senza una specie di riluttanza, senza procedere con passo incerto e senza pentimenti e ritorni.

La prima prova pratica della nuova dottrina degli *abolizionisti* (come si chiamavano i difensori della libertà dell' usura) si fece in Austria da Giuseppe II° nel 1787 con un tentativo, sul quale però rinvenne più tardi, di abolire le leggi penali contro l' usura e di dichiarare soltanto improponibili in giudizio gl' interessi eccedenti il tasso legale.

Le altre legislazioni abolirono via via i tassi legali e tolsero completamente, o quasi, le disposizioni di diritto civile e penale restrittive della libertà dell' interesse, abbandonando alla più assoluta libertà il contratto di mutuo, sia per quanto concerne la misura degl' interessi, che la esigibilità, e le altre condizioni, che piacesse alle parti di stabilire.

L'Inghilterra in questa via procedè, come di consueto, con passo guardingo e lento — Cominciò colà il movimento nel 1818 con una inchiesta per sapere se fosse utile o no l'abolizione delle leggi sugl'interessi — L'inchiesta produsse favorevoli riscontri; nondimeno il Parlamento mantenne intatta la legge fino al 1833 — Allora cominciò a fare un leggiero esperimento dichiarando libera la convenzione degl'interessi per quei titoli che non avessero ipoteca, nè scadenza maggiore di 3 mesi — Poscia nel 1837 estese la libertà a tutti i crediti non ipotecari — Nel 1854 accordò libertà assoluta di contrattazione per tutti i crediti.

La Spagna abolì le sue leggi restrittive anche prima dell'Inghilterra nel codice del 1848, riveduto poi nel 1850 — l'Olanda nel 1857 — l'Austria nel 1866 — la Danimarca nel 1855 — nello stesso anno la Norvegia — nel 1864 la Svezia.

Il Belgio, con la legge 5 maggio 1865, dichiarò libera la misura degl' interessi convenzionali, quantunque ancora il codice penale del 1867 sanzioni colla pena del carcere da un mese estensibile ad un anno e con multa da 1,000 a 10,000 lire l'*abitudine* di prestar danaro od altri valori ad un interesse maggiore del legale, abusando della leggerezza e debolezza del mutuatario [1].

Ma speciale osservazione merita la Francia in riguardo a queste leggi — La Rivoluzione non garantì durevolmente la libertà degl'interessi — La Convenzione dichiarando *merce* il danaro (11 aprile 1793) avea con ciò stesso tacitamente dichiarata la libertà degli interessi; ma quella legge fu, il 6 Fiorile dell'anno 2$^0$, abolita e fu fissato un tasso legale del 5 $^0/_0$ — Tal legge del resto in pratica non ebbe effetto — Ne seguì quindi che il 5 Termidoro, anno 4.° ed il 15 Fruttidoro, anno 5.°, fosse ristabilita la libertà dello interesse — Il Codice civile, dopo un breve periodo di libertà, in cui l'usura sembrò prendere allarmanti proporzioni, nel 1807 stabilì una legge limitatrice assai rigorosa — Si proibì la stipulazione di un interesse che eccedesse il 5 $^0/_0$ in materia civile e il 6 $^0/_0$ in materia commerciale, e

(1) Vidari l. cit.

si stabilì, oltre una sanzione civile per regolare ogni contratto in cui interessi maggiori fossero stati pattuiti, una sanzione penale contro l'*esercizio abituale dell' usura* — Ma in questa parte, a quella legge sottentrò l' altra del 1850, dalla quale è disposto « 1.° *che gl' interessi percetti oltre la misura legale fissata dalla legge del 1807, sono imputati di pien diritto sugl' interessi legali scaduti e sussidiariamente sul capitale del credito; e se questo capitale e gl' interessi fossero estinti, il creditore deve restituire le somme indebitamente percette con gl' interessi dal giorno, in cui sono pagate* — 2.° *Che ogni sentenza civile e commerciale, costatante un fatto di questa natura; dev' essere trasmessa dal Cancelliere al Pubblico Ministero* — 3.° *Che il reato di esercizio abituale dell' usura è punito con multa estensibile alla metà del capitale dato ad usura, col carcere da sei giorni a sei mesi, e col maximum di questa pena ed anche col doppio, nel caso di recidiva, la quale, dopo una prima condanna, risulta da un fatto posteriore, anche isolato, se compiuto entro 5 anni dalla condanna stessa.*

Queste le rigorose disposizioni della legge francese; senonchè, appena 7 anni dopo la sua promulgazione, una nuova legge del 9 Giugno 1857 autorizzava la Banca di Francia ad elevare oltre il 6 °/₀ lo sconto, ove le circostanze lo avessero richiesto — Il privilegio di cotesto istituto portò naturalmente che anche gli altri banchieri potessero elevare la misura degl' interessi oltre la misura legale, senza che i tribunali potessero esser molto solleciti ad applicare a tali abusi le sanzioni legali.

Tale contrasto tra la legge ed il fatto sollevò una reazione e fu presentato un progetto di legge abolitivo di ogni limitazione; ma trovò favore soltanto per riguardo al credito commerciale — Si può del resto affermare che anche in materia civile, le restrizioni esistono solo nella legge [1].

Anche il regno Prussiano aveva con fervido interesse tenuto dietro al movimento legislativo, che sorgeva dalle nuove condizioni della economia nazionale — Lo

---

(1) Vidari l. c. - K Th. Eheberg « *Sopra lo Stato attuale della questione dell' usura* ». Ann. di Holtzendorff anno 4 fasc. 1.

mostrano i provvedimenti che dal 1826 al 1851 furono presi — Ma non si riconobbero allora per buone completamente le ragioni addotte dagli abolizionisti contro ogni legge repressiva dell' usura; nel codice penale del 1851 difatti si fece una speciale disposizione contro l' usura, per la quale era punito con carcere da 3 mesi ad un anno e con multa da 50 a 1,000 talleri chiunque in qualsiasi modo pattuisse o si facesse pagare interessi eccedenti il limite fissato dalla legge.

Ciò non ostante la tendenza ad accostarsi alla teoria della libertà dell' usura anche colà si manifestava; e s' incominciò coll' eccettuare dalla regola restrittiva i contratti mercantili.

Nel 1857 il timore di una crisi monetaria fece da una ordinanza reale sospendere per 3 mesi i limiti legali dell' interesse — Il Governo così mostrò decisamente di tendere ad una definitiva abolizione della legge sull' usura — E difatti nel 1860 esso mise fuori un progetto di legge abolitivo di ogni limite dell' interesse, non escluso l' articolo del codice penale, che abbiamo su ricordato, a cui veniva a mancare la base — Il progetto fu respinto — Nel 1866 una 2.ª reale ordinanza tornò ad abolire le limitazioni dell' interesse — Fu solo fatta riserva dei prestiti con ipoteca, per i quali continuarono a valere le antiche prescrizioni legali — Questa ordinanza fu dalla Camera approvata con alcune modificazioni — Rimase però immutato anche questa volta il diritto per riguardo al credito ipotecario — Anche questa eccezione fu più tardi abolita e nel 1867 fu approvata la legge che abbandonava al libero accordo delle parti l' altezza dell' interesse per tutti i debiti senza eccezione — Il Codice penale 31 maggio 1870, esteso a tutta la Germania, conservò questa libertà (1).

In Italia il codice Estense del 1771, riprodotto nel 1814, che minacciava la multa di 100 scudi e la pena afflittiva ad arbitrio contro gli usurai — il Parmense del 1820, che

(1) Eheberg loc. cit.

dichiarava punibile la usura sol quando si fosse ripetuta tre volte e comminava per tal caso la pena di multa e carcere — il codice penale Sardo del 1839, che minacciava presso a poco le stesse pene — e tutti i relativi tassi legali, generalmente fissati nella misura del codice Francese, furono man mano sostituiti dalla legge Sarda del 5 Giugno 1857, che proclamava il principio della più assoluta libertà. Per tal modo, nè il codice penale del 1859, nè il codice civile del 1865 vigenti in Italia contengono alcuna limitazione dell' usura, se si toglie la facoltà accordata, dopo 5 anni dal contratto, al debitore di restituire le somme portanti un' interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto in contrario, previo avviso per iscritto fatto 6 mesi innanzi al creditore; e l' obbligo di convenire per iscritto l' interesse convenzionale eccedente la misura legale, cioè il 5 % in materia civile ed il 6 % in materia commerciale ([1]).

Neppure il codice penale Toscano punisce l' usura *innominata,* sia pure abituale; punisce bensì un caso di usura *nominata,* cioè lo *scrocchio,* di cui gli estremi son questi — 1.° bisogno *di danaro* nel richiedente — 2.° *scienza* di questo bisogno nel sovventore — 3.° consegna di *roba* per riavere danaro — 4.° valutazione della roba data ad esagerato prezzo. Il codice penale toscano punisce questa figura di reato con pena pecuniaria, elevato a grandi proporzioni; ed alla pena pecuniaria aggiunge il carcere quando sia seguito il *retrangolo,* ossia la ricompra da parte dello stesso prestatore, a prezzo avvilito, delle merci date in luogo di danaro e valutate esageratamente ([2]).

Notammo come il progetto del nuovo codice penale testè votato dalla Camera Italiana non accenni menomamente a ritorno verso leggi reprensive dell' usura.

---

Così il sistema della libertà trionfò man mano su quasi tutte le leggi restrittive vigenti.

(1) Art. 1831, 1832 Cod. civ.
(2) Carrara - Programma - Parte spec. vol. IV.

Avvertimmo già come esso si ricolleghi a tutto un ordine di principî economici e filosofici, che combatte ad oltranza in ogni occasione la ingerenza dello Stato restrittiva della privata libertà; come esso sorgesse vaticinato e promesso armonizzatore delle relazioni sociali, in forza delle leggi economiche naturali, che lo Stato, questo eterno nemico della Società, aveva fino ad allora violate.

La concorrenza libera, la compensatrice attività delle leggi dell' offerta e della domanda varranno, si disse, meglio che ogni legge, che determini il tasso degli interessi, a farne abbassare il saggio e più di ogni legge civile e penale a reprimere l' usura — E questi benefici effetti avranno il vantaggio di ottenersi senza l' impaccio di legami legislativi, senza il bisogno di punizioni e d' intimidazioni, per solo effetto di un illimitato e pacifico *lasciar fare, lasciar passare* e di un più spiccio e naturale movimento economico.

Per tal modo i fautori di questo assoluto principio di libertà condannavano implacabilmente tutti i sistemi precedenti, solennemente affermando contro il concetto della improduttività del capitale, il principio della legittimità dell' interesse più sacra ed inviolabile, promettendo alla società di guarirla dalla piaga dell' usura, come del resto da tanti altri mali, col mezzo più semplice e più naturale, che pareva impossibile fosse sfuggito a coloro, che si erano affannati si lungamente nella ricerca di un qualche rimedio.

Quella condanna però, che pareva irretrattabile, quella soluzione di un problema, che aveva per secoli affaticate le menti e che finalmente pareva raggiunta, quella dottrina che pareva non dovesse più sollevare alcun dubbio contro di se, e che il Pisanelli in Italia, nella *relazione ministeriale,* che accompagnava al Senato il suo progetto di codice civile, non esitava di chiamare « *verità posta in sodo dalla scienza e dalla esperienza* », noi accennammo già in principio di questo nostro studio, esser tornata in questi ultimi tempi a formare oggetto delle più vive dispute nel campo della scienza, essere stata rifiutata con altrettanta solen-

nità con quanta era stata affermata, nelle legislazioni di alcuni dei popoli più colti d'Europa.

Perchè tale cambiamento nel corso di così breve periodo di tempo? — Era forse falsa quella dottrina? — Lo vedremo tra poco; intanto ci è d'uopo far parlare la testimone più fedele della bontà di un principio, l'esperienza. — E l'esperienza, diciamolo subito, parla poco favorevolmente di quella dottrina.

Il repentino passaggio dal sistema della limitazione a quello della sconfinata libertà portò turbamenti straordinari nelle più povere delle provincie Austriache.

La miseria e la ignoranza delle plebi diè largo agio ad ingordi speculatori di esercitare la usura su scala mai più praticata, specialmente nelle campagne. — Nelle provincie di Galizia, Lodomiria, Bukovina l'interesse ordinario salì al 20 al 30 e perfino al 40 per cento — Intieri paesi caddero in piena balìa degli usurai — Le espropriazioni sequirono inumerevoli — Agli antichi proprietari non rimaneva altra via che emigrare o rimanere in qualità di coloni nelle terre perdute.

Si ebbe per tal modo in breve (per adoperare le parole colle quali un deputato denunziava al parlamento questo miserando stato di cose) *il rinnuovamento in una orribile forma dell'abolita schiavitù dei tempi passati* (1).

L'allarme, come è facile intendere, fu generale; e le cose giunsero a tal punto che nel decembre 1875 la Camera dei deputati ed il Governo non poterono rimanere più oltre indifferenti alle alte grida di lamento, alle incessanti invocazioni di soccorso, che si elevavano a loro contro l'usura, che, sotto la protezione della legge, rovinava il benessere del popolo e specialmente angustiava la classe dei piccoli borghesi, in modo che mai erasi praticato sotto l'impero delle passate leggi restrittive.

In mezzo a tale stato di cose, si sentì vivamente il bisogno di « *ricercare prontamente nella legislazione civile un*

---

(1) Eheberg l. cit.

*rimedio alla situazione economica fatta ai piccoli proprietari, in conseguenza dei debiti enormi di cui erano gravati* ».

E non si dovè arrestar quì l'opera del Governo; poichè esso pose mano energicamente a queste leggi, ed un progetto, col quale si colpivano di sanzione penale i fatti contro cui si elevava si pressante e vivo lamento, studiato con la maggiore sollecitudine, fu tradotto in legge il 19 luglio 1877 (1).

Anche in Prussia si venne ad uno studio degli effetti dell'abolizione delle leggi sull'usura — Passati i rumori delle guerre e i giubili delle vittorie, che avevano distornato le menti dalla considerazione delle piaghe economiche, si trovò anche qui che le rosee speranze lasciate concepire dall'abolizione delle leggi restrittive, non s'eran punto avverate e che uno spietato sfruttamento si esercitava dagli usurai, giunti perfino a costituire in parecchiè città vaste associazioni, sotto la protezione delle stesse leggi dello stato.

Anche il Reichstag ne fu scosso. — Si presentarono delle proposte di legge e si affidarono allo studio di una Commissione, la quale nella sua relazione conchiudeva affermando « *che l'abolizione delle leggi restrittive non avea* « *giovato, nè ai piecoli capitalisti, nè ai piccoli commercianti,* « *e che invece li avea tutti grandemente dannegiati* ».

E così la irresistibile eloquenza dei fatti annullava, con una esperienza dolorosa, un grande argomento, che i difensori della libertà dell'usura aveano avanzato nella discussione della legge del 1867, affermando, che coll'abolizione del tasso legale dell'interesse, il piccolo capitalista troverebbe la opportunità di prestare i suoi danari disponibili ad un più alto interesse di quello legale e di assicurarsi per tal modo la rendita più elevata, che gli era stata impedita dalle leggi limitatrici.

« *Non è da porsi in dubbio* (prosegue la relazione della « Commissione) *che lo sfruttamento usuraio abbia più di*

(1) Eheberg l. cit.

« *prima colpito i piccoli negozianti e proprietari, di cui gli*
« *usurai vanno in cerca, approfittando delle cattive loro con-*
« *dizioni per offrir loro dei prestiti, in apparenza favorevoli,*
« *specialmente in quei tempi in cui l' agricoltura deve fare*
« *provvigioni, per le quali abbisogni danaro contante — La*
« *speranza del raccolto futuro e talune necessità, come la man-*
« *canza del danaro contante, conducono il campagnuolo a con-*
« *trarre siffatte obbligazioni, la cui dura oppressione si mostra*
« *alla scadenza del debito, nelle pretese del creditore e nei*
« *vantaggi, che egli esige per la concessione di una dilazione*
« *e nella crudeltà ch' esso spiega, tostochè il debitore sia ridotto*
« *alla impossibilità di pagare il debito crescente con paurosa*
« *progressione, cacciando lui e la sua famiglia dalla casa e*
« *dal fondo e riducendolo al proletariato* » (1).

Ci è piaciuto riprodurre questo brano di quella relazione, imperocchè, per quanto scritto per la Prussia, rispecchia perfettamente, come vedremo, le condizioni del nostro paese.

Non meno oppresse dall' usura si trovarono le classi degli operai e dei piccoli impiegati, i quali ultimi speciali mente, per la evidente sproporzione tra il loro stipendio ed i bisogni imprescindibili della lor condizione sociale, si rinvennero esposti ad una condizione « *che spesso trasse* « *dietro di se la rovina economica e morale delle famiglie, ed* « *armò la mano del suicida per la disperazione* ».

In mezzo a tale stato di cose la Commissione si trovò urgentemente incalzata a proporre il ritorno a leggi repressive dell' usura, in un senso che avremo poi occasione di esaminare, le quali furono promulgate il 24 maggio 1880 tra il plauso unanime della opinione pubblica più illuminata del paese.

Gli stessi disordini avvertiti in Austria e in Prussia si manifestaronno altrove — E così troviamo che l' Ungheria, con una legge andata in vigore il 1° luglio 1877, fa ritorno

(1) Eheberg l. cit.

al sistema restrittivo anteriore, torna cioè a fissare all'8 % il massimo limite dell'interesse convenzionale.

Il Parlamento Bavarese porta la questione all'ordine del giorno; ed una inchiesta pone allo scoperto consorzi intieri di usurai, colà costituiti con sede in diverse città, con centro a Norimberga, d'onde dirigevano i loro negozi; porta alla luce mene usuraie le più tenebrose, ruberie ed usurpazioni le più terribili.

Gli stessi mali si manifestarono in alcuni Cantoni della Svizzera governati dal sistema della libertà, ed anche quì si sentì presto il bisogno di ritornare a leggi repressive (1).

Questo l'esperimento che ha fatto di se nel corso di brevi anni il principio, che si disse verità posta in sodo dalla scienza e dalla esperienza; questa la vantata soluzione del problema dei rimedi contro l'usura.

Nè in Italia la prova è stata migliore, benchè non si siano levati alti lamenti, benchè la pubblica opinione non sia così vivamente turbata come negli altri paesi, benchè il Parlamento ed il Governo abbiano fino ad ora trascurato di occuparsene, coll'interesse dei Parlamenti e dei Governi delle altre Nazioni. — Quanto alla differenza della opinione pubblica, nota bene il Vidari, che gl'italiani hanno il vezzo di non interessarsi delle cose pubbliche che più da vicino li tocchino, quasichè non si trattasse di loro. — Quanto alla poca o nessuna considerazione che sullo stato vero delle cose ha portato la classe politica dirigente, ebbe già a rilevarne esattamente i motivi il Bertani, a proposito di altra interessante questione ugualmente trascurata: sono due male abitudini di cui è specialmente affetta questa classe: l'una di schivare certe gravi questioni e non guardare il danno del ritardo, quasichè il non guardarlo equivalga a porvi rimedio; l'altra di appassionarsi esclusivamente di questioni politiche, a scapito di quelle meno attraenti, ma ben più feconde, che si riferiscono ai più vitali interessi sociali ed economici.

---

(1) Eheberg l. cit.

Ma il male esiste pur troppo anche da noi; ed è tale da dimostrare che l'attuale sistema della illimitata libertà non ha dato migliori risultati qui, che negli altri paesi; è tale da richiamare l'attenzione dei nostri uomini di governo allo studio di pronti ed energici rimedi, non ostante l'apparente calma del paese; imperocchè, come ebbe a dire il conte di Cavour, « è appunto quando i tempi sono « tranquilli, che i veri uomini di stato, i veri uomini « saggi, pensano ad operare le utili riforme ».

La recente Inchiesta Agraria, come accennammo già al principio di questo nostro studio, ha posto al vivo la piaga dell'usura, come ancora non era stato fatto tra noi.

È uno dei mali che più dolorosamente affliggano specialmente le nostre campagne, dove non si son fatti ancora sentire i benefici effetti della diffusione ed organizzazione del credito, che nella città è valsa ad attenuare notevolmente gli abusi dell'usura.

L'enorme svilippo dei bisogni e dei desideri in proporzione del lento incremento della produzione e del credito, un sistema d'imposte vessatorio ed oppressivo, l'ignoranza e i pregiudizi, la leggerezza e la poca previdenza da un lato; e dall'altro una avidità sempre crescente per nuovi stimoli, una astuzia raffinata in proporzione inversa della moralità, hanno per effetto anche tra noi che si faccia sempre più comune e disumano lo sfruttamento delle classi più lontane dai centri, dove non s'agita la vita attiva e intelligente del secolo.

L'acquisto dei beni demaniali, il conseguente debito ipotecario, le nuove esigenze della vita, nelle provincie di *Calabria* avendo creata nei piccoli proprietari la necessità di ricorrere a prestiti, hanno offerta occasione alle usure più feroci, che incominciano di consueto con modeste apparenze e finiscono coll'esigere obbligazioni di *un terzo* o della *metà maggiori* del capitale prestato. — Il contadino vi sopporta pur esso tutto il rigore delle usure, quando le sue strettezze economiche lo gettano in mano dei piccoli capitalisti. — Le cose avevano assunto qualche anno fà tali allarmanti proporzioni, tanto sfrontatamente

iniqua si era fatta l'usura, che il Pretore del Mandamento di Reggio, nulla trovando di meglio nella legge da opporre alla onnipotenza spogliatrice degli usurai, dovè ricorrere al mezzo comune della *ammonizione.*

Nelle provincie delle *Puglie* e degli *Abruzzi* il coltivatore, che raramente, nelle condizioni in cui si trova, non ha bisogno di ricorrere al prestito, trova scandalosi usurai che esigono da lui il 50, il 60 $^{0}/_{0}$ e più comunemente il 120 $^{0}/_{0}$, per quelle poche derrate di cui abbisogna per vivere e per quelle tenui somme che gli urgono per sopperire alle più urgenti necessità della sua vita travagliata e misera — Gli emigranti arrivano a pagare l'80 $^{0}/_{0}$, dando sicurezza fondiaria, colle spese legali a loro carico — E tutto ciò avviene senza che nel prestatore vi sia il più lontano pericolo della perdita del capitale, che valga, se non a giustificare, a scusare la voracità di questi avvoltoi — Qualche emigrante ha pagato perfino sopra *100 lire* per *6 mesi, 80 lire* d'interesse; altri su *50 lire* ricevute, pattuì *4 lire d'interesse mensile.* — Questi terribili succhiatori abbondano in ogni classe, non esclusa quella dei professionisti — Venti o trenta anni fa il massimo del prestito non toccava il 12 $^{0}/_{0}$ all'anno in queste provincie; e quando il povero operaio o contadino lo ricorda al suo creditore, si sente rispondere che son tanti i pesi imposti dal Governo; e il contadino, tra l'incredulo e il convinto, scuote le spalle, tace, suda, paga ed odia più il Governo che l'usuraio.

Anche nella provincia di *Napoli* i proprietari fondiari, estenuati dalla compra dei beni demaniali e i coltivatori cadono in mano di usurai, in modo che il primo debito è il segno della più sicura rovina nel volger di breve tempo, perocchè gli enormi interessi che pagano superano di gran lunga i possibili introiti e rendono necessario un secondo debito maggiore del primo.

Nei paesi e nelle campagne a poche miglia di distanza dalla Capitale, nelle provincie di *Roma e di Grosseto,* il saggio dell'interesse varia dal *10* al *100* e perfino al *120* $^{0}/_{0}$. L'usura vi è elevata a speculazione normale. Gli agricol-

tori, la piccola e la media possidenza stanno sotto gli artigli degli usurai, che li riducono in breve alla miseria, colle loro sfrenate usurpazioni.

Anche nelle *Marche* e nella *Romagna,* tostochè un annata di penuria si manifesti, i piccoli proprietari cadono nelle mani dell'usuraio, che li dissangua spietatamente, mentre dall'altro lato le minaccie del fisco li spingono alla disperazione — Avviene ciò specialmente nelle campagne con maggiore frequenza che non si creda — A danno dei poveri l'usura specialmente si manifesta con piccoli prestiti di generi alimentari, a *rinnuovo,* cioè con un forte aumento del genere pattuito alla restituzione del nuovo raccolto; o con la vendita a respiro degli stessi generi, o di altri, a prezzo straordinariamente elevato. — Queste due forme di sfruttamento riescono incredibilmente gravi, anzi, piuttosto mostruose, toccando in alcuni casi il *150* e il *200* $^0/_0$.

Anche nelle provincie di *Bologna,* di *Modena,* di *Reggio,* di *Parma* l'usura si esercita su vastissima scala, nelle stesse forme e negli stessi modi che nei paesi fin qui esaminati; gl'interessi più esagerati variamo dal *100* al *200* al *400* e in qualche luogo al *1,000* $^0/_0$ (a Bazzano nella provincia di Bologna).

Lo stesso avviene nelle provincie di *Ferrara,* di *Rovigo,* di *Venezia,* di *Verona,* di *Treviso,* di *Belluno,* di *Torino,* di *Udine* e nei circondari di *Voghera* e di *Bobbio,* dove l'usura, come del resto in molti altri luoghi, è favorita dall'uso della cambiale, che presta occasione di sfruttamento anche a taluni che si firmano per avallanti, e dove s'invocano rimedi contro questi *abusi,* questi *scandali,* queste *truffe legali.*

Veramente notevole è, a questo proposito, ciò che scrive il Pretore di Tolmezzo (Prov. di Udine) « *considerando,* « egli dice, *che la condizione speciale di alcuni contadini im-* « *previdenti e disgraziati, li porta necessariamente alla ricerca* « *di sovvenzioni di danaro, a cui si prestano le facili ed in-* « *teressate compiacenze di avidi speculatori della sventura, si* « *si sente imperioso il bisogno, che senza perturbare il princi-*

« *pio della libertà di commerciò, siano attivate misure penali*
« *repressive l' esorbitante operazione usuratizia sul capitale*
« *circolante, la quale con moltiforme artifizio ed inganno del*
« *povero industiale e del contadino, inesorabilmente rovina ed*
« *anzi distrugge le sostanze, la pace e spesso la moralità*
« *.delle famiglie* » (1).

E qui basta. — Abbiamo dati, per quanto incompleti, sufficienti per far comprendere come le stesse condizioni patologiche degli altri paesi affliggano le nostre provincie, come neanche fra noi si siano avverati i tanto benefici effetti promessi dai fautori del sistema della libertà.

Questi fatti non sono discutibili — Passano ogni giorno dinanzi agli occhi di un attento osservatore in tutti i paesi — E chi li studi alcun poco nei loro risultati troverà, che essi sono non solo di una decisiva rovina per l'individuo, ma anche per la prosperità e la quiete della comunanza sociale — Cooperano, insieme a tante altre cagioni, alla rovina delle classi basse e medie, all'aumento del proletariato, ad una sempre più ingiusta divisione di beni, ad un sempre crescente dispotismo dei capitali — Contribuiscono a far si che si verifichi dovunque, ciò che, sotto il regime della illimitata libertà si lamenta in Inghilterra, dove, d'accanto al concentramento di una grande mole di proprietà in pochissime classi nuotanti nella ricchezza, sta una infinita schiera di proletari, di guisa che la terribile piaga del pauperismo corrode quel corpo che par presentare l'aspetto della maggior floridezza (2).

Dinanzi a questi fatti, si dovrà forse concludere che è falsa la dottrina della libera concorrenza?

---

(1) Abbiamo raccolte queste notizie dai numerosi volumi degli *Atti della Giunta per l'inchiesta agraria* - Ad uno studio completo della questione sarebbe necessario ben altro che questi pochi dati di fatto. - Avremmo voluto rilevare anche le cifre statistiche delle espropriazioni e dei trapassi delle proprietà per debiti, nei quali ha tanta parte l' usura - Non lo consentivano i ristretti limiti di questa monografia.

(2) Non intendiamo del resto attribuire queste condizioni dell' Inghilterra al sistema della libertà degl' interessi - Sarebbe esagerare e disconoscere tutte le altre cagioni che danno origine a quello stato di cose.

In realtà tale questione è d'indole puramente economica ed esce fuori dal compito che ci siamo assegnati, di studiare l'usura unicamente dal lato giuridico — Ma d'altra parte è così strettamente collegata la critica di un sistema, col desiderio di una riforma, che non possiamo risparmiarci dal farvi brevi considerazioni.

Ma anzitutto come e perchè riuscì questo sistema della libertà a trionfare sui sistemi restrittivi precedenti? — È presto detto: Sorto in momenti storici in cui, mancando il motivo e l'occasione ad un utile impiego del danaro, il prestito era fatto quasi esclusivamente a scopo di consumo, favorito, come vedemmo, da pregiudizi morali, religiosi, filosofici, economici e giuridici, il concetto della illegittimità dell'interesse nel prestito venne meno man mano che i bisogni della vita, il riacceso spirito di attività, i cresciuti scambi, i commerci ampliati, fecero riguardare l'interesse come premio di rischio e partecipazione ai profitti derivanti da imprese produttrici, e fu giustificato con indiscutibili principi di ragione giuridica ed economica.

Cedendo la dottrina alla forza delle cose, naturalmente la legislazione civile si trovò a dovere abbandonare i suoi divieti, che d'altronde erano riusciti infruttuosi, non meno che gli anatemi della Chiesa, ad arrestare nel suo corso il torrente dei più vitali interessi della società.

Quei divieti assurdi cadevano per sempre — Inefficaci per loro natura, nella nuova condizione di cose essi addivennero impossibili; e, senza una completa astrazione dall'ambiente nuovo e dalle nuove idee, una mente moderna non arriva ad imaginare come possano aver trovato favore negl'intelletti più elevati e più spregiudicati da Aristotile a Dante (1).

---

(1) La legittimità dell'interesse è combattuta anche dalle moderne scuole socialiste, ma da un diverso punto di partenza e con veduta più generale - Esse risalgono all'origine della formazione dei capitali e non riconoscendo altra legittima fonte di ricchezza che il *lavoro*, dimostrano che è tutt'altro che idiliaca ed onesta la genesi dell'odierno capitale, il quale non è che il risultato dello sfruttamento del lavoro altrui, prima *schiavo*, poi *servo*, poi *salariato*, e non ritrovano pertanto nell'interesse il così detto *salario delle privazioni*, come con frase in verità troppo sentimentale

Ma se l'interesse del capitale fu generalmente, ammesso, non parve ugualmente giusto e conveniente abbandonare il concetto dell'usura, nel suo significato odioso, e vedemmo come si tornasse al sistema delle antiche leggi romane, colla proibizione di oltrepassare un determinato confine posto dalla legge.

Non aveva fatto molto buona esperienza di se questo sistema nell'antichità; ma, ad ogni modo, con tutti i suoi inconvenienti, dovè naturalmente sembrare il minor male da sciegliere, quando le menti non erano ancora totalmente sgombre delle teorie fino ad allora sostenute con tanto vigore, in condizioni sociali, per quanto sviluppate, sempre relativamente ristrette, in tempi di non agevoli comunicazioni fra gli uomini e di grandi discrepanze legislative nei popoli civili (1).

Ma svolgendosi e progredendo anche più quelle relazioni economiche, moltiplicatesi le comunicazioni, diminuiti i contrasti egoistici fra le nazioni, svoltasi oltremodo l'industria e cresciuta la quantità e la mobilità dei capitali, quelle leggi limitatrici dovevano sembrare naturalmente un impaccio e dovè, per la forza stessa delle cose, incominciare a pronunciarsi contro di esse una corrente di sfavore.

Sorta frattanto in opposizione alla politica di dispotica ingerenza governativa, che dominò nei passati secoli, una politica economica che si compendió laconicamente nella nota espressione del *lasciar fáre, lasciar passare,* era naturale che essa si facesse propugnatrice dell'abolizione di quelle leggi limitatrici (come avea fatto di tutte le leggi e le istituzioni, che mettevano ostacolo all'attività dei privati) in nome della libertà personale.

---

ebbe a chiamarlo il Faucher al congresso dei lavoratori a Berlino nel 1863. Del resto i socialisti non hanno preteso di volere imporre agl'individui la gratuità del credito, come esigeva la legge canonica; ma hanno sperato giungervi mediante istituzioni sociali positive, a fine di realizzare uno stato di cose in cui ognuno possa gratuitamente avere in prestito i capitali necessari - Anche arrivare a ciò, s'intende, è impossibile ed una scuola di socialisti più positiva lo ha ben compreso.

(1) Miraglia - loc. cit.

Trovò meritamente favore questa nuova politica economica, meritamente uomini teorici e pratici la propugnarono ed applaudirono, e nelle sue riforme considerarono altrettanti segni infallibili di progresso, in tempi in cui si combatteva nello stato il sovrano, e nell'intervento dello stato, l'arbitrio di uno o di pochi.

Sorta però con tale intendimento e in mezzo a tali condizioni, quella scuola propugnatrice dei nuovi concetti ebbe un difetto, il difetto di tutte le violente opposizioni: essa pose principî troppo assoluti — Questo difetto fu forse, come sempre avviene, il segreto del suo trionfo; ma incombeva poi agli uomini chiamati ad applicar quei principi alla vita pratica, temperarne l'assolutismo, adattarli ai diversi tempi, alle diverse condizioni di cose; e quando gli uomini di stato non lo fecero, il disinganno tenne dietro alle loro illusioni, la smentita dei fatti alle loro promesse.

Così avvenne della teoria della libera concorrenza, vera grandiosa teoria; non però vera in modo assoluto sempre.

Ecco perchè essa non ha prodotto e non può produrre i benefici risultati in fatto di usura che si erano sperati e promessi — I liberisti, in mezzo alla condizione di cose che aveva fatto parere impacci i vecchi limiti, in mezzo al movimento tutto nuovo e così grandioso del commercio e della industria, ebbero il torto di posare unicamente il loro sguardo sul mercato, sulla borsa, sul *mondo in grande,* dove in realtà la legge si avvera senza notevoli eccezioni; ebbero il torto di dimenticare che, accanto al *mondo in grande,* c'è il *mondo in piccolo,* che però non è meno vero e reale e non merita meno l'attenzione e l'interessamento da parte di chi vuole attuati sani principii di economia e di diritto nella società.

Ebbero il torto di dimenticare che, anche al punto in cui siamo arrivati nella evoluzione delle condizioni economiche odierne, perdurano avanzi degli stati anteriori — Si verifica ciò in ogni evoluzione — Si ritrovano sempre accanto alle forme dell'ultimo progresso a cui si è per-

venuti, stratificazioni, che rappresentano le fasi anteriori — Si ritrovano condizioni, che ricordano i gradi precedenti, attraverso ai quali ciò che era più adatto alla lotta è giunto al presente perfezionamento — E in questi bassi fondi della società odierna esiste una infinita massa di piccoli proprietari e industriali, di persone ignare di ciò che avviene nei centri lontani, di persone le quali non possono avere facilità di trovare conoscenze di mutuanti nei centri, nè facilità di accorrervi nelle loro occorrenze per valersi degli stabilimenti di credito che vi sono istituiti, di cui qualcuno ignora perfino la esistenza, altri diffida come di cosa nuova, e presso cui altri non ha modo di farsi conoscere per presentarvisi e farvi valere le sue cautele onde trovar pronto l' aiuto pecuniario di cui abbisogna, consistente talvolta in piccole somme, che pur hanno per lui rilevanza grave — Aggiungasi a ciò la segretezza di cui sovente hanno necessità questi bisognosi di danaro i cui prestiti, come nelle precedenti fasi storiche, hanno il più delle volte scopo di consumazione, e si vedrà come sia vano parlare tra siffatte condizioni economiche di concorrenza e di libertà; imperocchè sarà sempre vero, come ben nota il Miraglia, che il prezzo del prestito, che si fisserà nella forma di interesse del capitale, o in un altra qualsiasi, sarà determinato soltanto dal grado del bisogno del richiedente da un lato e dall' altro dal grado di avidità del capitalista prestatore.

Ne questo stato di cose è frutto di fantasia e di pessimismo — A proposito delle condizioni dell' usura nelle provincie di Roma e di Grosseto, noi troviamo nella relazione del Commissario Vitelleschi una pagina, che merita di esser riportata.

« *Ne ciò reca meraviglia* (egli dice, dopo aver descritto « lo stato dell' usura in quelle regioni) *nè ciò reca meraviglia, essendochè le condizioni economiche e di cultura, nelle « quali vivono alcune di quelle popolazioni, specialmente nelle « montagne, sono talmente primitive, che il danaro e la stessa « carta rappresentativa vi sono rari e la maggior parte delle « transazioni si fanno in generi — Vi ha ancora qualche paese*

« *delle montagne, nel quale anche le cose più necessarie alla*
« *vita si ottengono mediante scambio di generi — La man-*
« *canza di quel misuratore comune, che permette di apprez-*
« *zare in modo certo ed evidente le perdite ed i guadagni, in*
« *presenza dei bisogni urgenti ai quali va incontro il povero*
« *coltivatore, lo rendono docile alle richieste ingiuste ed ineso-*
« *rabili di chi gli fornisce i mezzi — Coloro che in quella*
« *generale assenza di danaro possono disporre di qualche som-*
« *ma, divengono assoluti padroni del piccolissimo mercato, nel*
« *quale si svolgono quelle relazioni economiche e ne abusano.*

« *Nel mezzo a questo stato di cose si trova la Capitale*
« *del Regno, colla quale questi comuni, sotto questo aspetto,*
« *anche a breve distanza, non hanno verun rapporto — È*
« *raro, se non affatto inusitato, il caso che un piccolo proprie-*
« *tario o colono abbia ricorso alle istituzioni di credito, che*
« *pure vi si riscontrano, per ottenere soccorsi — Ciò tiene a*
« *diverse cause ed avanti tutto ai costumi inveterati di quei*
« *paeselli di vivere ristretti in loro stessi e nell' ignoranza di*
« *di quello che avviene al difuori di loro* (1).

Tale è la realtà delle cose — Nelle questioni sulla vita pubblica è sempre vero, come bene osserva Brentano, che i fatti son più da amarsi che le teorie le più ingegnose; e massimamente ciò è vero nelle questioni, in cui entri la economia, scienza eminentemente pratica, nella quale è piuttosto da vedere ciò *che è,* anzichè deduttivamente dire quello che *deve essere.*

È stato dimenticato ciò dai fautori del sistema della illimitata libertà degl' interessi e della usura; si è verificato l' abuso dei dettami della politica economica, che lo stesso Say lamentava, e il tempo, questo giusto riparatore, ha richiamate le menti a considerare sulla verità trascurata.

Vedemmo già come varie Nazioni, tra cui specialmente l' Austria, la Germania, l' Ungheria, abbiano, dopo pochi anni di esperienza di quel sistema, fatto ritorno a leggi limitatrici.

---

(1) **Atti della Giunta per l' inch. agr. vol. XI, t. 1.**

Esse del resto non hanno tenuto nel ritorno la stessa via; imperocchè, mentre l' Ungheria ha nuovamente adottato il concetto della fissazione di un *tasso legale,* oltrepassare il quale è vietato con un insieme di provvedimenti di ordine civile, quali: *la proibizione al notaio pubblico di ricevere atti pubblici, o di imprimere effetti di atto notarile ad atti privati, in cui siano stipulati interessi superiori all' 8 %* — *il divieto di ordinare prenotazioni o registrazioni in garanzia di un interesse eccedente quella misura* — *la proibizione al giudice di aggiudicare interessi, che superino quel tasso stabilito dalla legge, la impossibilità di far riconoscere in giudizio interessi a quel tasso superiori* e con altre simili disposizioni; le due altre nazioni hanno creduto di dover respingere questo indirzzo, come quello che parve offendere assodati principi di economia, e di coordinare la libertà nella fissazione dell' interesse convenzionale colla punibilità di certe azioni usuraje, definibili in base ad alcuni estremi dettati dalla legge, e col disconoscimento di certi contratti, che il giudice nel suo criterio discretivo riconosca prodotti da un abuso del creditore sul debitore e ritrovi enormemente lesivi per questo.

Diguisachè, mentre secondo la legge Ungherese, per usura s' intende: « *l' approfittare della leggerezza, delle strettezze,* « *della inesperienza del debitore, per esigere da lui vantaggi* « *pecuniari eccedenti la misura degli interessi ordinari* » (cioè quella stabilita dalla legge) — per la legge Austriaca invece è usura « *far credito sapendo che le condizioni accet-* « *tate dal debitore devono necessariamente, per la sproporzione* « *dei vantaggi arrecati al creditore, trascinarlo a rovina; e* « *sempre che il debitore per debolezza di mente, per inespe-* « *rienza o per sovraeccitazione d' animo, non possa conoscere* « *queste circostanze* » ed in tal genere di contrattazioni la legge penale riconosce veri e propri delitti, la legge civile atti lesivi, incapaci di ricevere giuridica sanzione — E allo stesso concetto è, presso a poco, informata la legge votata al Reichstag germanico il 24 maggio 1880.

Questi due concetti dell' *usura* sono affatto diversi — Se in entrambe le leggi si prende in considerazione l' abuso

della debole posizione del debitore come elemento che imprime la macchia d'immoralità all'atto usuraio, per l'una legge è usura *oltrepassare un tasso legale determinato,* e la illegalità della contrattazione posa su questa trasgressione del limite dalla legge fissato; per l'altra, che non ha stabilito questo limite, l'usura si ha indipendentemente dall'idea di violazione di un tasso legale, e contro di essa sono offerte garanzie di ordine civile, perchè nei contratti che essa infetta non si ha quel giusto rapporto tra i titoli delle obbligazioni reciproche che è voluto dal diritto; la si fa oggetto di repressione penale, perchè in quell'abuso della leggerezza, della inesperienza, della sovraeccitazione d'animo di una persona, conseguenza delle sue strettezze economiche, animato da una bassa cupidigia di lucro, si rinvengono gli estremi di un delitto comune.

Per tal modo, secondo il concetto della legge Austriaca e Germanica, cio che si considera non è tanto la *quantità* dell'interesse che si esige, come nota Eheberg, ma la sua *qualità,* le condizioni tra le quali esso fu stabilito e pagato.

Ci accadrà poi di esaminare più da vicino questo nuovo concetto dell'usura; intanto però, il fatto che alla fissazione di un limite all'interesse convenzionale sia tornata la legge Ungarica, solleva un dubbio, che è d'uopo risolvere — Il dubbio è questo: Il sistema dei tassi legali può dirsi definitivamente condannato dalla scienza?

Le ragioni generali che si fecero valere contro qualsiasi legge sull'interesse, all'epoca della loro abolizione e che avanzano anche oggi dai loro avversari sono le solite con le quali la *economia liberale individualistica* combatte ogni ingerenza dello Stato restrittiva della libertà dei contratti — A queste si aggiungono alcune ragioni speciali, che più propriamente riguardano la ingerenza dello Stato nel regolamento dell'interesse.

Quelle leggi, si dice, sono *ingiuste,* perchè offendono la *libertà della proprietà;* sono *inconseguenti* quando la legge non provveda anche a regolare o limitare i profitti degli intraprenditori del capitale ed in genere la ripartizione

delle entrate, con tariffe dei prezzi, dei salarj ecc. — *non eque,* specialmente pel capitalista, il quale, quando non possa o non voglia impiegare esso stesso nella produzione il proprio capitale, deve star contento a ritirarne soltanto l' interesse legale, mentre negli affari se ne può ritrarre qualunque profitto — *arbitrarie* per ciò che riguarda la determinazione del tasso, in quanto l' interesse deve e può naturalmente essere molto diverso, secondo il vario pericolo a cui il capitale è esposto, secondo il vario profitto che il mutuatario ne può ritrarre e secondo il variare delle circostanze individuali — Queste leggi, si aggiunge, non hanno punto, specie quanto al credito produttivo, per effetto di *moderare la misura dell' interesse,* la quale dipende da fattori del tutto diversi; bensì esse impediscono lo sviluppo di questo credito e riescono dannose all' economia sociale, in quanto esse hanno per effetto di porre ostacolo a quei mutui nei quali le circostanze di fatto richiedono e consentono una misura d' interesse maggiore della legale; e così di impedire che i capitali disponibili arrivino nelle mani di coloro che meglio sono adatti a farli valere — Esse sono *fatte* naturalmente *per esser violate,* ciò che costituisce di per se una causa di demoralizzazione — Sancite, come la storia insegna, pel credito di consumo, nello intento di tutelare coloro che a questo credito son costretti di ricorrere, considerate in relazione a questo scopo, anche qui le leggi sull' interesse, quando non si addimostrano *inutili,* agiscono il più spesso in senso contrario allo scopo loro, col mettere completamente in balìa degli usurai coloro che del credito hanno bisogno, inquantochè le persone di una certa rispettabilità si terranno lontane da atti passibili di sanzioni penali e non abbastanza tutelati nelle loro conseguenze civili dalla legge — Ora, si dice, ciò non fa che determinare una più alta misura dell' interesse, in quanto questo dovrà contenere un premio di assicurazione maggiore pel pericolo a cui il capitalista si espone col porsi in conflitto colla legge.

Chi rechi giusto giudizio sul valore di questi argo-

menti, non può non intendere di alcuni di essi la grave serietà e l'importanza.

A parte l'argomento della *illegittima ingerenza dello Stato* che scenda a regolare siffatti rapporti economici, illegittimità alla quale non crediamo, perchè nello Stato riconosciamo anzitutto un istituto eminentemente morale, a cui, nonchè il diritto, incombe il dovere di limitare, ove e come lo possa, l'egoismo individuale nella lotta degl'interessi privati — a parte l'accusa di *ingiustizia,* che si muove contro coteste leggi come lesive della libertà della proprietà; poichè non intendiamo questa libertà se non coordinata ed intesa all'attuazione dei principi etici e di diritto regolatori dell'ordine sociale, e non la reputiamo così assoluta ed intangibile anche quando venga meno al suo scopo — a parte l'accusa d'*inconseguenza;* perchè il non potersi o volersi impedire taluni abusi, non potrà mai condurre a concludere che tutti gli abusi debbano lasciarsi, consumare impunemente — è innegabile che talune delle ragioni addotte contro le leggi limitatrici dell'interesse, abbiamo molto valore, specialmente in relazione all'odierno sviluppo economico e specialmente pel credito produttivo e si spiega e si giustifica come esse siano parse non più accettabili e come la scienza le abbia condannate, come già ebbe a condannarle la pratica, dopo lunga esperienza dei loro effetti (1).

Si è anche tentato in qualche luogo di adattare la legge restrittiva dell'interesse, alle nuove esigenze, e di conciliare, sebbene imperfettamente, il principio del libero corso dell'interesse con la repressione dell'usura — È notabile a questo riguardo il sistema speciale già adottato nella legge del 1828 nelle provincie napoletane — Essa cercò

---

(1) A Vagner pare che in riguardo al piccolo commercio, alla piccola industria e al credito consuntivo la questione non possa dirsi risoluta definitivamente; ed in realtà per questi casi i tassi legali potrebbero avere oggi la stessa ragione di essere che nel passato; ma ognun vede qual serie enorme di difficoltà si solleverebbe a dovere fare questa distinzione tra il grande, il medio, il piccolo commercio, tra la grande, la media, la piccola industria e più tra il credito consuntivo e produttivo - Vagner del resto non insiste troppo sulla sua idea e conviene anzi che vi siano buone ragioni per sostenere l'abolizione di tutti i tassi legali, nel presente stato di cose.

di limitare l'arbitrio del giudice nel definire l'usura, prescrivendo che l'interesse in materia civile e commerciale non potesse eccedere la misura che era fissata ogni anno da alcune Camere consultive di commercio e da alcuni Tribunali commerciali e pubblicata in tutto il Regno secondo le norme di un regolamento.

Del resto è facile intendere come a questo sistema, sebbene in minor grado, potessero muoversi le stesse accuse — Se esso poteva giovare difatti ad adattare, in certa guisa, il saggio degl'interessi alle grandi oscillazioni economiche d'indole generale, non poteva valere a metterlo in corrispondenza colle condizioni speciali svariatissime dei singoli individui e dei singoli contratti, quali, per es, la durata del prestito, la minore o maggiore solvibilità del debitore, il guadagno mancato, la qualità e quantità del rischio che si correva.

Tale essendo il giudizio, ormai concordemente portato sul sistema della fissazione dei tassi legali, si spiega facilmente il favore che le leggi Austriaca e Germanica hanno incontrato tra coloro che in questi ultimi tempi si sono occupati della questione, avendo esse rinvenuto il giusto mezzo da seguire, per portare un qualche freno agli abusi della libertà, senza menomamente offenderla; avendo trovato il modo di conciliare le esigenze dello interesse individuale e sociale con quelle del diritto; ponendosi in campo, in cui i più forti almeno degli argomenti addotti contro le leggi sull'interesse non possono ragionevolmente addursi contro di esse.

Accennammo già come la legge Austriaca e la Germanica non differiscano che poco tra loro — Più sopra abbiamo riportato la definizione che ne dà la legge Austriaca; la legge Germanica definisce l'usura per « *l'abuso dello* « *impulso del bisogno, della inesperienza di una persona* « *nel farle un prestito, o nel caso di una dilazione del de-* « *bito, per farsi promettere utili, che superano il saggio d'in-* « *teresse comune, in modo che questo maggiore interesse, in* « *grazia delle circostanze del caso, stia in rapporto smo-* « *derato verso la prestazione* ».

Nella sostanza le due leggi sono sufficientemente concordi — La forma di questa ultima ci pare preferibile per varie ragioni — Essa accentua anzitutto in prima linea le condizioni del debitore; contempla espressamente il caso dell' *abuso del bisogno* (il più frequente), che l'altra comprende sotto la espressione generica di *sovraeccitazione d'animo;* fissa inoltre con criterio più oggettivo l'elemento del danno, quando lo pone nello *smodato rapporto fra gl' intersssi e la prestazione,* mentre l'altra esige che le condizioni accettate dal debitore *debbono esser tali da trascinarlo a rovina* — Evidentemente questa sarà la conseguenza dell'usura in molti casi, ma non sempre, specialmente quando non si tratti di affari relativamente grandi — E non c'è bisogno che si arrivi a questo estremo, perchè la legge intervenga a tutelare civilmente il diritto del debitore ed a reprimere la spogliazione commessa — Il non essere il debitore rovinato dal contratto usurajo, può dipendere da cause indipendenti dal fatto di chi abusa del suo bisogno, della sua leggerezza, per fargli accettare condizioni enormemente lesive, e per nulla attenua l'illegalità di quel contratto e la criminosità di quell'azione; come il non risentire io menomamente il danno di un furto che si commetta su cosa che ha *per me* valore lievissimo, non fa minore la colpa del ladro, nè il mio diritto ad essere reintegrato.

Accettiamo adunque quest' ultima definizione. — Ora per poco che si studi, si trova come, a differenza delle antiche, essa sia penetrata nella più intima natura economica e giuridica della cosa; imperocchè, mentre, come avemmo ripetutamente a notare, fino ad ora sempre la riprovazione giuridica ad un contratto di prestito usuraio derivò dalla violazione o di un divieto assoluto di esigere interessi o dalla trasgressione di un *maximum* d'interesse fissato dalla legge, qui si risale all' analisi delle condizioni reciproche, nelle quali le parti si trovano al momento in cui il patto usuraio si stringe e delle condizioni del patto stesso nella loro essenza economica.

È dato per tal modo tenere ben distinto il *contratto*

*usuraio* da un contratto di prestito liberamente voluto e consentito dalle parti, che, sebbene assicuri vantaggi molto superiori all' una che all' altra, non abbia i caratteri della usurpazione e dello sfruttamento, e che, per le speciali condizioni in cui fu stabilito, misurate adeguatamente dal libero giudizio dei contraenti, non racchiuda quella enorme lesione per la quale la legge si trovi a non dovergli attribuire riconoscimento e sanzione.

Proteggere il diritto dei contratti, rifiutare appoggio a patti immorali, enormemente lesivi ad una delle parti, che non fu in grado di evitarli o di misurarli, reprimere le violazioni del diritto individuale e sociale, anche se si presentino palliate da oneste convenzioni — tuttociò si concilia e, fin dove è possibile, si raggiunge, quando alla usura si attribuisca il significato da noi su riferito.

Addentriamoci nello studio di questo nuovo concetto giuridico dell' usura; vediamo se le leggi austriaca e germanica posino su salda base di diritto e di ragione, quando da un lato annullano civilmente un contratto, che si presenti coi caratteri da noi or ora fissati, dall' altro lo puniscono come reato.

È principio indiscutibile di diritto che ogni obbligazione debba avere a fondamento una *causa (causa debendi)*, per la quale nei contratti bilaterali non è da intendersi un motivo astratto, ma una prestazione economica reale e concreta.

È pur certo che tra queste *cause* o *titoli* della obbligazione debba esistere un rapporto equo e conveniente, tale che non faccia risolvere la obbligazione stessa in uno smodato vantaggio per una delle parti, con danno enormemente lesivo dell' altra, per il principio altamente morale, fatto proprio dal diritto, che *nemo locupletari debet cum aliena jactura.*

E quando questa realtà, o anche questa proporzione adeguata, manchi nei titoli di un contratto, noi vediamo che in più casi lo spirito etico del diritto si rifiuta di prestare il braccio della legge in appoggio di quella convenzione, evitando di farlo strumento in mano all' indivi-

duo di scopi egoistici ed immorali. Allorchè il Diritto Romano garantiva il debitore offrendogli azioni e condizioni verso il suo creditore, quali la *condictio sine causa,* quella *causa data causa non secuta, l'actio de in rem versio, l' exceptio non numeratae paecuniae, la laesio enormis* ed altre, fondavasi appunto su questi principî di alta convenienza etica e giuridica.

Principî che ritrovano il loro fondamento nell' intima essenza e nello scopo ultimo dei contratti; imperocchè, se la ragione che muove gli uomini a stabilire tra loro delle convenzioni risiede nella necessità che per la loro natura finita e condizionale essi hanno dell' aiuto e del concorso dei loro simili, per compiere le condizioni necessarie allo sviluppo, che colla sola sua attività ciascun d'essi non potrebbe raggiungere; e se il fine giuridico dei contratti è, come nota il Trendelenburg, il *compimento delle attività;* è naturale che la legge non possa in modo alcuno accordar protezione e riconoscimento a convenzioni, che abbiano a base una ragione tutta opposta e riescano ad uno scopo tutto contrario, alla divisione delle forze ed allo sfruttamento di esse a vantaggio di una parte sola.

Paragonato a questi concetti il contratto usuraio, quale noi lo abbiamo definito, esso corrisponde perfettamente al tipo di queste convenzioni antigiuridiche.

In esso la reciprocanza di aiuto, che il danaro ed il prestito dovrebbero produrre, tralignano in soperchiante guadagno di una sola delle parti, che, speculando sul bisogno e sulle condizioni di mente e d' animo dell' altra, abilmente fà da quelle scaturire a suo favore una promessa di debito, a cui non corrisponde adeguato prestito, conducendola ad impegnare la sua libertà personale, la sua indipendenza, il suo patrimonio; e, strettala in queste condizioni, utilizza a suo profitto frequentemente l' obbligazione stessa e il termine di pagamento, per constringerla ad accettare patti sempre più gravemente oppressivi, il più delle volte fino al completo annullamento della sua individualità economica e morale.

Tale essendo il carattere del contratto usuraio, appa-

sisce evidente come posino su salda base di ragione giuridica le leggi che gli negano riconoscimento e sanzione; e si fa manifesta una vera *inconseguenza* che si verifica tra noi, col sistema della illimitata libertà dell'usura; poichè, mentre la legge civile è scrupolosa di mostrarsi in ogni caso informata ad un elevato principio di moralità, che mai si può scindere dall'idea del diritto, nelle sole contrattazioni di prestito, dimentica questo principio, escludendone ogni apprezzamento di giustizia, facendo all'usura, alla forma più frequente e più immorale di contratti egoistici, un trattamento speciale di protezione.

Questa inconseguenza è si evidente, da non potere sfuggire all'osservazione più superficiale — Si ha difatti da un canto che la legge civile, per es., offre il mezzo di rescindere il contratto a chi venda gli stabili suoi a prezzo inferiore della metà del loro valore reale; dà al condividente leso oltre il quarto un azione per rescindere la divisione; non riconosce per valide le obbligazioni contratte dai figli di famiglia; vieta il patto commissorio nel pegno; nega azione pel pagamento di un debito di giuoco e di scommessa — e solo a colui che abbia avuto la sventura di cadere nelle mani di un usuraio, quella legge, che pure ha il compito di guarentire sempre e dovunque le condizioni morali per la miglior vita sociale, non offre guarentigia ed appoggio, per quanto iniqui possano essere i patti che esso fu costretto ad accettare, per quanto enorme possa essere la lesione che essi contengono.

E l'assurdo di questa diversità di trattamento si fa più manifesto, quando si pensi che, se vi ha caso in cui siavi un debole da proteggere, in cui il contratto non possa dirsi *liberamente* o *consapevolmente* voluto, questo caso si verifica appunto, il più delle volte, nell'usura.

Avremo poi occasione, considerando sotto altro aspetto e per altro intento la questione, di esaminare più direttamente l'abuso che nell'usura concorre delle condizioni di mente e di animo del debitore, intanto noi possiamo con sicurezza affermare che nel contratto usuraio, quale noi lo abbiamo definito, non concorre libera o illuminata

la volontà di una delle parti contraenti — Ciò non ha bisogno di essere dimostrato — La natura stessa del contratto e le sue condizioni ne sono di per se stesse la prova più evidente — Se colui che conchiude il patto usuraio sapesse ch' esso è tale da condurlo a rovina immancabile; o, se pur sapendolo, fosse in grado di evitarlo, quel contratto non si farebbe — Quando il bisognoso, il leggero di mente, l' inesperto firmano con la promessa di un debito enormemente lesivo, la sentenza della propria perdizione, o corrono dietro ad una speranza vana che li lusinga e l' illude, o subiscono una ferrea legge di necessità alla cui mano è loro impossibile di esimersi — E deve esser così; poichè il naturale istinto della conservazione propria, li distorrebbe altrimenti da quel contratto.

Questa mancanza di un consenso *illuminato* si fa più manifesta ancora quando il contratto usuraio è il risultato di macchinazioni e di raggiri, che non si presentano a prima vista coi caratteri più spiccati del *dolo,* in modo da cadere sotto le sanzioni della legge comune, ma che in fondo costituiscono un vero e proprio inganno, una vera e propria circonvenzione — E più evidente si fa il difetto di consenso *libero* in alcune speciali occasioni, come ad esempio nel momento della riferma del prestito, quando non avendo il debitore modo di sciogliersi dal vincolo che lo lega all' usuraio per un primo debito, è costretto tra le minaccie dei sequestri, delle espropriazioni, dei protesti e delle dichiarazioni di fallimento, ad abbandonarsi completamente alla cupidigia del creditore che lo dissangua e lo sfrutta — Del resto, se in questi casi speciali il vizio del consenso del debitore è di per se più evidente, ciò non toglie, che, come sopra dicemmo, quel vizio non si riscontri anche nel maggior numero dei casi, in cui non concorrano queste circostanze aggravanti, appalesato dalla enorme lesione che si contiene nel contratto, la quale ha perciò tanto più ragione di esser riguardata dalla legge civile come un motivo sufficiente per l' annullamento dell' obbligazione, per accordare alla parte lesa

di ripetere gl' interessi pagati oltre il giusto limite, che le circostanze speciali del caso consentivano.

Stein, che fino ad ora è colui che abbia con maggiore ampiezza studiata la questione dell' usura secondo il nuovo indirizzo (1), sostiene concetti alquanto diversi in riguardo alle conseguenze civili del contratto usuraio.

Egli incomincia col definire l' usura: *un debito senza prestito corrispondente;* e, fissato questo concetto, per vederne le conseguenze giuridiche, risale all' essenza ed al principio giuridico del debito — È nell' assenza di ogni debito, egli dice, rendere il debitore dipendente dal suo creditore — Egli è servo del suo debito — Però si è fatto e reso tale per sua propria *libera* volontà contraendo il prestito — Questa è inoltre una dipendenza da cui il debitore potrà, volendo, liberarsi e lo potrà anzi fare in conseguenza stessa del suo debito; perchè mediante il prestito, egli si pone in grado di guadagnare anche più di quello che importi il debito stesso — Il possesso e l' impiego della somma mutuata costituisce pel debitore un valore che egli deve far fruttare in modo da ricavare dall' impiego la somma stessa che si deve restituire, più un interesse che corrisponda al valore economico e capitalizio della somma — Questo, dice Stein, è il fondamento economico del diritto in materia di prestito ad interesse, fondamento che è in piena armonia colle leggi etiche.

L' obbligazione giuridica di pagare l' interesse e di restituire la somma dipende dalla funzione economica del capitale — Però non vi è obbligazione e non vi è diritto senza questa necessaria presuppossizione, che vi sia stato un prestito reale ed effettivo — *Se questo non esiste, manca il mezzo per pagare interessi e sorte;* quindi un debito senza prestito è una contraddizione economica ed etica, perocchè è un debito *senza causa.*

Questi per sommi capi i concetti dello Stein — Essi non ci sembrano pienamente esatti; ci pare che la questione

(1) Lor. Stein - *L' usura e il suo diritto.*

giuridica sia studiata da un punto di vista tutto economico, ciò che non può condurre a giusti risultati.

Ratzinger accusa non a torto di inesattezza la definizione di Stein « *l'usura è un debito senza prestito corrispondente* » [1]; poichè alla promessa di debito, in realtà, nel contratto usuraio, generalmente un prestito corrisponde, per quanto irrisorio e non proporzionato — Vero è che nella parola *corrispondente*, può includersi l'idea di questo rapporto proporzionato; ma da ciò che Stein adopera indistintamente le espressioni: *debito senza prestito*, e *debito senza prestito corrispondente*, e dal porre egli a fondamento della nullità del contratto usuraio la *mancanza della causa*, si rivela che realmente non ha inteso di attribuire quel significato alla sua espressione.

Stein, nel definire così l'usura, ha specialmente avuto in mira alcune forme di usura più gravi, e precisamente quella che si manifestano al momento della concessione di una dilazione pel pagamento di un debito precedente, in cui l'usuraio, senza nulla più dare in corrispettivo, si assicura vantaggi e carpisce promesse di debito sempre più onerose.

Pare difatti che in questo caso al nuovo debito manchi assolutamente il *titolo* — Del resto, a considerare a fondo la cosa, si ritrova esistere una sproporzione enorme, enormissima, se si vuole, tra quella promessa di debito e la dilazione accordata; ma in realtà, pare a noi, che neppure in questo caso possa dirsi mancare assolutamente il titolo — Ad ogni modo non sarebbe esatto da casi speciali trarre gli estremi di una definizione generale, e noi non sapremmo accettare quella definizione di Stein, neppure nel senso che Eheberg vorrebbe attribuirle, di una più semplice e breve espressione [2].

Quanto al resto dei pensieri di Stein, essi, lo ripetiamo, non ci pare rispondano ad esatti concetti giuridici — Che

---

(1) **Eheberg** - *La questione del' usura in teoria e in pratica* - **Ann. di Holtzendorff. 1884.**

(2) **Eheberg. loc. cit.**

il capitale mutuato presti il mezzo di pagare interessi è sorte è vero il più delle volte; avviene normalmente quando la somma presa a mutuo sia destinata ad un utile impiego — E allorchè ciò si verifica, veramente può dirsi che il debitore trova nel debito stesso il mezzo della sua liberazione — Da ciò del resto non pare sia dato trarre alcuna conseguenza giuridica — Non è questa certo la ragione per cui il debitore è tenuto alla restituzione della somma e al pagamento degl' interessi; tanto vero, che se anche la impresa, a cui fu destinato il capitale mutuato, fallisca, a soddisfare la sua obbligazione quel debitore è tenuto ugualmente — E d' altra parte potrebbe il debitore non esser tenuto giuridicamente al pagamento di un debito usuraio, sebbene egli, per forza di eventi, sia poi riuscito a ricavare ad esuberanza dal tenue prestito, i mezzi onde sciogliersi dalla sua obbligazione verso il mutuante.

Si dirà, è da osservare *quod plerumque accidit* — Sta bene; ciò che avviene comunemente è questo: l' usura, com' è naturale, si manifesta a preferenza nei prestiti *di consumo,* nei quali evidentemente la liberazione operata in grazia del debito stesso, è lungi dal verificarsi — Eppure il debitore non sarebbe meno tenuto per questo alla soddisfazione dei suoi impegni, ove non fosse altrove la ragione della illegalità di quel contratto — E la ragione sta appunto, come dicemmo, nella contradizione a non mai disconosciuti principî di etica giuridica, che nei contratti richiedono un equo rapporto tra i titoli, perchè non vi sia chi, abusando dell' altrui debolezza, arricchisca sulla rovina di lui.

Ma l' usura, secondo le nuove leggi austriaca e germanica, secondo i nuovi concetti scientifici, non appartiene solamente al diritto privato; ma anche, e principalmente, al diritto pubblico — Essa è fonte di ben più notevoli turbamenti che non siano quelli della lesione del diritto contrattuale, ai quali non è bastevole di opporre i rimedi comuni, che la legge civile accorda contro le convenzioni ingiuste e lesive; e questi turbamenti reclamano e legittimano l' intervento della legge pubblica punitiva.

In mezzo alla generale attività, al movimento dei commerci e delle industrie, trovammo esseri improduttivi, che, mentre da un canto in nulla giovano alla società in mezzo a cui vivono, dall' altro, racchiusi in un egoismo feroce, stanno attendendo il dissesto economico altrui per poterlo sfruttare, o essi stessi spiegano una infinita serie di artifici a procurare l' inizio di quella rovina, per poi trarne vantaggio — Esseri esiziali alla società, comparati già adeguatamente a quelle api parassite, che succhiano il miele formato dalle altre api dello sciame; e più vivamente da Stein definiti: *le jene del campo di battaglia economico.*

La esistenza di questi esseri improduttivi e sfruttatori costituirebbe già motivo di seria apprensione sociale, se anche nell' annientamento, che essi cercano e procurano della indipendenza, della posizione conomica di un grande numero di piccoli industriali e proprietarj, di contadini ed operai, nel ridurli alla condizione di schiavi e farsi padroni di loro, delle loro famiglie, dei loro beni, del loro valore economico, nel comprometterne la individualità morale, non si riscontrassero altrettanti colpi gravissimi all' ordine sociale, alla pubblica prosperità, alla sicurezza stessa dello stato, tali da reclamare pronti, energici, estremi rimedî da apporre a questo male estremo.

Considerata sotto questo aspetto, l' usura si presenta evidentemente non più come un torto privato; ma come una infrazione del diritto sociale, innanzi a cui la riparazione accordata dalla legge civile, si manifesta insufficente ed invoca il concorso della più energica azione di repressione, che è consentita e sanzionata dalla legge penale.

Non si tratta soltanto difatti di reintegrare il diritto e l' interesse individuale lesi dal contratto usuraio — Vi sono altri diritti da riaffermare solennemente, altri interessi da difendere; vi è una coscienza pubblica da rassicurare — Imperocchè in quello sfruttamento delle condizioni di animo e di mente eccezionalmente deboli di un infelice, v' è qualche cosa di più grave, che una ingiustizia; v' è una grave offesa al diritto della società nei suoi fondamentali principi, per cui si esige il rispetto ai beni,

alla indipendenza morale ed economica dei cittadini, alla quiete ed all'ordine, come condizioni essenziali della sua esistenza e della sua sicurezza.

Dinanzi a questi fatti, siamo dinanzi a vero e proprio reato e non è più bastevole la riparazione accordata all'individuo offeso.

Con ciò non intendiamo dire menomamente che questa riparazione stia o debba collocarsi in seconda linea — Sarà sempre vero che il primo e più naturale ed efficace rimedio è quello d'impedire la prosecuzione dello stato antigiuridico creato dalla azione delittuosa, rimuoverne la persistenza, o, se questo non sia più possibile, togliere ogni valore giuridico agli effetti di questi atti, se essi stessi non abbiano ancora esaurita la loro efficacia.

La necessità di questa reciproca cooperazione dei mezzi riparatori e repressivi di cui lo Stato dispone di fronte ad ogni violazione del diritto, non sarà mai bastantemente posta in rilievo; non sarà mai sufficente insistere sulla necessità pratica di riunire in un sistema solo tutti i differenti mezzi di preservazione, di cui la società può disporre contro le azioni antigiuridiche, e quindi, anzichè separare i mezzi civili dai mezzi penali, di coordinarli ed organizzarli al comune intento della tutela del diritto.

Esattamente informata a questo concetto è la nuova legge austriaca contro l'usura — Essa infatti, dopo aver vietato e minacciato di pena l'usura, nel senso da noi stabilito — dopo aver fissato una maggior pena per la recidiva e per l'esercizio abituale di tale delitto — oltre a dichiarare la nullità della operazione per la quale fu pronunciata sentenza di condanna, fa obbligo al giudice civile di dichiarare la nullità della operazione usuraia, quando anche per le vie penali non si riesca ad alcuna procedura o condanna.

In ogni forma di usura si rinviene l'elemento del *dolo,* non solo in senso generale, ma anche nel significato speciale come *lucri faciendi causa* — Se è vero adunque che questo dolo più manifestamente apparisce in alcune forme particolari di usura, massimamente quando vi concorrano,

come frequentemente abbiam notato accadere, tutti quei maneggi ed artifici che si pongono in opera a far cadere i dissestati nella ragnatela dell' usuraio; come quando vi concorra l' aggravante dell' abitudine; non pare per questo meno vero che anche nell' usura, che suol chiamarsi *semplice,* a confronto dell' altra che suol dirsi *istigatrice,* in quella cioè che si limiti a sfruttare la economia già disordinata di una persona, e ad approfittare della leggerezza e del bisogno di lei, non si rinvenga quell' essenziale carattere di incriminazione.

A questo proposito ci par dunque giusta la opinione del Miraglia che non accetta la distinzione che Stein fa, tra le due forme di usura, semplice ed istigatrice, riconoscendo i caratteri della imputabilità soltanto in questa ultima.

Anche la usura semplice, come ben nota il Miraglia, presuppone la volontà di trarre un profitto illecito dallo stato eccezionale del debitore, che è spinto ad assumere un debito enomemente lesivo (il Miraglia dice: *senza prestito corrispondente* nel senso di Stein) consentendo per inesperienza, per bisogno, per sovraeccitazione d' animo a sottoscrivere il patto della propria rovina morale ed economica — L' abuso delle condizioni del debitore si ha nell' un caso e nell' altro; si hanno nell' un caso e nell'altro quei gravi turbamenti e danni sociali, che abbiamo rilevati, quell' allarme della coscienza pubblica, quella infrazione di diritti, che ci ha persuasi della incriminabilità dell' usura.

D' altronde tale distinzione in pratica avrebbe per effetto di sottrarre alla sanzione della legge un grande numero di usurai, i quali, benchè non incomincino dallo spiegare raffinati maneggi ed artifici, per trarre a se le vittime della loro cupidigia, o non facciano dell' usura una professione abituale, non sono del resto meno esiziali degli altri, anche perchè più frequenti, nè meno pericolosi, perchè meno noti alla coscienza pubblica.

Correttamente adunque le nuove leggi contro l' usura non esigono per punirla l' estremo dell' *abitudine,* richiesto

dalle leggi francese e belga; nè escludono la imputabilità delle usure semplici, come fa la legge toscana, e come abbiam detto esser voluto da Stein nel campo della teoria; ma dell'abitudine e degli artifici spiegati fanno una qualifica, aggravante la pena del reato.

Fissato adunque che l'usura possa e debba considerarsi quale reato e come tale reprimersi con sanzioni penali, s'eleva la controversia a quale categoria di azioni punibili essa debba assegnarsi.

Dagli scrittori generalmente si collocò tra i reati contro la *proprietà privata* — Non mancano del resto altri che la vollerò noverata tra i delitti *contro il commercio;* ed altri fra quelli contro la *pubblica fede* e *gl' interessi economici* — Tra i reati contro gl' *interessi economici* la colloca Stein e con lui quelli che più modernamente si sono occupati della questione.

Da quanto siam venuti dicendo sull'usura, considerata come reato, è dato rilevare come quest' ultima opinione debba parere la più soddisfacente; imperocchè noi, intanto abbiamo sentita la legittimità e la necessità dello intervento di una legge penale repressiva dell'usura, in quanto in essa abbiamo trovato qualche cosa di più grave che non una semplice offesa al patrimonio di un individuo, riparabile coi mezzi comuni della legge civile — Abbiamo ritrovato in essa una grave causa di allarme sociale, specialmente considerandola come violatrice dei diritti fondamentali della sociale prosperità e sicurezza in quanto si ricollegano al retto svolgersi delle relazioni economiche.

Più difficile questione è quella di stabilire il carattere speciale di questo reato — Le difficoltà nascono dalle svariate forme sotto cui esso si presenta — Stein, e con lui il Miraglia, ritrovano nel reato di usura i caratteri della *estorsione* — Quando minacciando un male si tende a strappar di mano al minacciato *beni* e *valori,* si ha l' *estorsione propria,* dice Stein; quando si invece estorce una *promessa di pagamento,* si ha l' *usura.*

Questi concetti non ci sembrano esatti — L'estorsione propria (per adoperare l' espressione di Stein) si ha tanto

se con le minaccie si estorquano beni e valori, tanto se si estorqua una *promossa di pagamento* (articolo 601 Codice penale — e art. 387 prog. nuovo Cod.).

La distinzione adunque non regge — Del resto è certo che quando la usura si presenti con certe forme ed adoperi certi mezzi valevoli ad esercitare pressione sulla volontà, come, ad es., abbiamo notato avvenire nelle riferme dei prestiti, in cui l' usuraio minaccia il suo debitore di confische, di dichiarazioni di fallimento, di protesti ecc. ed approfitta dello stato di animo di lui, compreso di gravi timori, per esigerne promessa di usure scandalose, questa figura di reato si presenta, in certa guisa, con le apparenze della *estorsione* — E queste apparenze della estorsione si ritrovano in fondo nel maggior numero dei casi di usura; imperocchè, se anche non provocate dall' usuraio, quelle condizioni di animo, se anche non causati da lui quei dissesti economici, d' onde quelle condizioni di animo derivano, è sempre vero che un timore esiste e che il bisognoso soffre una certa violenza, cedendo alle smoderate pretese del prestatore.

E così nell' un caso e nell' altro pare si possa dire che l' usuraio ha *estorto* quel lucro indebito — Ma è soltanto per espressione *priva di significato giuridico,* che ciò può affermarsi; è soltanto per significare quel tale abuso di uno stato d' animo anormale per grave timore che lo conturba, che non ha forse un nome che lo qualifichi nettamente e scientificamente — Imperocchè la nozione della *estorsione* nel senso vero e giuridico, oltre includere il concetto che la incussione del timore debba venire, in ogni caso, *dalla persona stessa che vuol trarne vantaggio* [1], include l' altro che il male minacciato debba essere *reale* ed *ingiusto.* — Tutte le volte che le condizioni di animo del debitore siano indipendenti dal fatto dell' usuraio, ciò che realmente avviene nel maggior numero dei casi, manca

---

(1) Non così però per le conseguenze civili dell' atto estorto - La violenza usata contro colui che ha contratto la obbligazione è causa di nullità, ancorchè usata da una persona estranea alle convenzione - Art. 1111 cod. civ.

la *prima* condizione ; quanto alle seconde è d' uopo distinguere — Le minaccie di cui si prevale l' usuraio per abusare dello stato d' animodi alcuno, dipendono generalmente da un primo debito, che colui non ha mezzi di soddisfare — Ora, o quel debito è effettivo, è giuridicamente vero ed allora i mali minacciati delle dichiarazioni di fallimento, delle espropriazioni ecc. e la conseguente rovina del debitore, potranno, se si vuole, dirsi nel caso concreto *iniqui* di fronte alla morale; ma non *ingiusti* di fronte alla legge, perchè si trovano anzi nella legge stessa — O quel primo debito non è valido, per es. per essere esso stesso un debito usuraio, ed allora i mali minacciati non sono *veri*, perchè il debitore troverà sempre nella legge il modo di liberarsi da quella ingiusta dipendenza dal suo creditore.

Ma inoltre non è da dimenticare che l' usura non si verifica solamente per l' abuso dei *bisogni* e della *sovraeccitazione di animo* del debitore, ma eziandio per l' abuso della *leggerezza* ed *inesperienza* di lui ; ed in questi casi ogni idea di una *vis* esercitata sparisce, e si fa manifesto un altro concetto, che con uno studio reale ed esatto dell' usura si manifesta essere il vero nel maggior numero dei casi, il concetto della *frode.*

Più che il tipo del *violento* [1] a chi studi sulla vita reale le abitudini ed il modo di comportarsi dell' usuraio, accadrà di ritrovare in lui l'immagine dantesca della frode :

> La faccia sua era faccia d' uom giusto
> Tanto benigna avea di fuor la pelle
> E d' un serpente tutto l' altro fusto.

E vi è un reato speciale, a cui ci pare che il reato di usura si ricolleghi intimamente, almeno nel maggior numero dei casi; intendiamo dire di quella figura di frode che è la *circonvenzione del minore.*

Anche in questa abbiamo una guarentigia accordata dalla legge civile al minore *tanquam laesus,* cioè in quanto le obbligazioni che egli assume tornano dannose ai suoi

(1) Il maggior Poeta Italiano pone gli usurai tra i *violenti in artem (filiam naturae)* partendo dal concetto aristotelico della improduttività del danaro.

interessi — Anche in questa la insufficienza delle guarentigie civili, reclama e legittima l'intervento della giustizia punitiva.

« *Chiunque* abusando *dei* bisogni, *della* inesperienza, *o* « *delle* passioni *di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la* « *confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione* « *a suo pregiudizio per somministrazione di danaro, di cose* « *mobili, di oggetti di commercio, sarà punibile etc. (art. 629* « *Cod. pen.)* ».

Questa la definizione che il codice vigente, sulla scorta del francese del 1810, dà del reato di *circonvenzione del minore* (1).

Per poco più che si estenda il concetto di questa disposizione evidentemente vi si adatta la figura dell'usura da noi fissata.

E difatti, gli estremi del reato di *circonvenzione del minore* da Helie e Rauter rilevati sul fondamento del codice francese, da cui, come abbiam detto, è stata tolta, come è presso noi stabilita, la nozione di questo reato, sono i 3 seguenti:

1.° che il colpevole abbia abusato dei bisogni, della debolezza, delle passioni di un minore.

2.° che questo abuso abbia avuto per effetto di fargli contrarre obbligazioni, rilasciare quietanze etc.

3.° che le obbligazioni o quietanze sottoscritte siano di tal natura da recar pregiudizio al minore.

Il fondamento etico-giuridico di questa legge è quell'istesso su cui deve basarsi una legge punitiva dell'usura: è la necessità giuridica e politica che chiama il potere sociale a tutelare alcune persone eccezionalmente deboli, dalla cupidigia di certi sfruttatori, che abusano delle condizioni di animo e di mente di quelle — È il dovere che incombe in ogni bene ordinata società allo Stato d'intervenire con la sua forza, dovunque si combatta una lotta impari tra il diritto e l'azione antigiuridica, perchè quello

(1) Il progetto del nuovo codice ne estende gli effetti a favore degl' *interdetti* e degli *inabilitati*, ed esplicitamente dichiara che la incriminazione dell'atto rimane, *non ostante la nullità* derivante dall' incapacità personale di colui che lo ha subito.

non abbia ad essere sopraffatto e vinto, o, se già lo fu, abbia ad essere solennemente riaffermato.

Che se ci si osservasse che verso il minore giustamente ed opportunamente si esercita dal potere sociale quella tutela, in vista unicamente della leggerezza della inesperienza propria dell'età sua, e niente affatto presumibile in altre persone, che debbono essere in grado di curare i propri interessi, noi risponderemmo anzitutto che, dal momento che si è posto a base del nuovo concetto dell'usura l'abuso dei *bisogni,* della *inesperienza,* della *leggerezza* del debitore, noi fondiamo sulla *realtà* e non sulle semplici *presunzioni,* la necessità di questa tutela.

D'altronde esigiamo nel caso dell'usura qualche cosa di più di quello che si esiga pel caso della circonvenzione del minore; poichè, mentre basta in questo che siasi verificato un danno qualsiasi *per quanto tenue,* nel caso dell'usura richiediamo che questo danno sia *grave,* che vi sia una sproporzione enormemente lesiva, tra il prestito dell'usuraio e i vantaggi che si è assicurati a scapito del debitore.

Abbiamo così adunque dimostrata la necessità e la legittimità della incriminazione dell'usura — Abbiamo stabilito il genere di questo reato — Ne abbiamo fissata la specie; e da ultimo ne abbiamo rilevati i caratteri comuni e differenti in rapporto al reato di *circonvenzione del minore,* che è quello col quale ci pare abbia non solamente analogia, ma attinenza, dandogli per tal guisa una sua figura propria e speciale.

Sorge a questo punto un altra importante questione: l'usura dovrà ritenersi punibile negli *affari commerciali,* come negli affari civili?

Già fin da quando erano nelle legislazioni fissati i tassi legali, noi troviamo di buon ora fatto uno speciale trattamento e conceduto un più libero campo alla convenzione degli interessi negli affari commerciali — Ed anche poi sotto il sistema della libertà si continuò a fissare una quota d'interesse maggiore per i debiti aventi una causa commerciale e tra commercianti.

La ragione di ciò è facile a comprendersi.

Il commercio, per la sua natura, se offre maggiori rischi, offre maggiori e più subitanei guadagni — Ora il commerciante che cede ad altri l'uso dei suoi capitali, evidentemente soffre una più grave perdita che non altro qualsiasi capitalista, il quale soglia tener nello scrigno o adoperare in imprese meno laute e più lente i suoi capitali; d'altrocanto il commerciante che usa del capitale altrui, si trova per gli stessi motivi in grado di corrispondere al suo prestatore più elevati interessi — È noto il vecchio adagio: *paecunia mercatoris pluris valet, quam paecunia non mercatoris.*

Questa la ragione che consigliò i legislatori di fare ai commercianti ed ai crediti commerciali un trattamento speciale privilegiato.

La maggior parte delle vigenti legislazioni restrittive, nel senso di fissazione di un limite all'interesse, hanno sentito il bisogno di ampliare anche più questo privilegio; e così il progetto della Commissione parlamentare Francese del 3 luglio 1879, dichiarava all'art. 3.° « *libero l'interesse convenzionale in materia di commercio* » E ugualmente la nuova legge ungarica 8.ª della sessione 1877 escludeva dalla limitazione « *1.° i crediti risultanti da titoli all'ordine — 2.° i crediti commerciali e tra commercianti* ».

Le due leggi, Austriaca e Germanica, su questo punto hanno tenuta diversa via — Nella legge Austriaca per i commercianti non v'è usura; mentre la legge Germanica non fa ad essi questa condizione privilegiata.

Che il commercio abbisogni di maggior libertà di movimento è innegabile — Erano e sono adunque perfettamente ispirate a senso pratico, almeno per questo lato, le idee di coloro che, pur ritenendo necessario negare ogni libertà nella convenzione degl'interessi fissando una misura legale, reputavano doversi estendere alcun poco questa misura per gl'interessi commerciali; ed anche più giustamente pensano coloro che ritengono doversi in rapporto a questi eliminare ogni limitazione.

La fissazione dei tassi legali era ed è, anche pei più ferventi loro sostenitori, un male necessario inteso a pre-

venire un male più grave; e quando si avvidero che nel commercio quegl'impacci erano il male più grave da evitare, fecero bene ad eliminarli.

Non ugualmente logica pare a noi, per questo riflesso, la legge austriaca, quando esclude *a priori* che vi possa essere usura nel commercio e tra commercianti — Essa non ha bisogno di eliminare impacci — Se dei limiti pone, li pone in quanto essi segnano il confine tra *la libertà onesta* e la *libertà del delitto,* che non può e non deve essere accordata a nessuno — Essa crea pei commercianti una immunità, che non è giustificabile in alcuna maniera — Tutti hanno diritto alla libertà più estesa nella fissazione degl'interessi contrattuali — V'è un punto però (il quale ammettiamo possa esser diverso negli affari di commercio, ma che deve esserci) oltrepassare il quale, non è più esercitare la libertà, ma negarla, come la nega ogni azione antigiuridica.

Noi concediamo che i disordini dell'usura siano a lamentarsi più raramente negli affari di commercio e tra commercianti — Ritroviamo la ragione di ciò nella maggiore avvedutezza e pratica dei commercianti, e più, oggi almeno, nel credito diffuso, a cui essi trovano facile modo di attingere, sottraendosi alle esigenze ingorde degli speculatori; ma tuttociò non dà diritto a proclamare altamente la immunità di qualunque usurpazione si possa verificare nel commercio — Il diritto del commercio in tanto è diritto in quanto posi su principî di moralità e di giustizia — Dovunque questi principî siano offesi, ivi è il deviamento, il torto, le cui conseguenze debbono essere sempre e per tutti le stesse.

A noi pare adunque preferibile il concetto della legge germanica — Ammettiamo solo che il giudice, chiamato ad investigare se una operazione possa qualificarsi usuraia, sia per gli effetti penali che civili, trattandosi di operazione commerciale, debba usare un criterio misuratore più largo — Concediamo che ciò offrirà nella pratica difficoltà giuridico-tecniche anche maggiori di quelle pur gravi, che non offra il giudizio degli af-

fari comuni; ma ciò non toglie che l' usura debba per tutti e dovunque si manifesti avere le stesse conseguenze giuridiche.

Anche una ragione politica ci conduce ad attenerci a questo principio: quella cioè di sottrarre dalla immunità una sfera d' azione, della quale potrebbero abusare, palliandosi, tante altre forme di contrattazioni usuraie.

Questi, nelle loro linee generali, i nuovi concetti intorno all' usura.

Noi non possiamo naturalmente addentrarci nello studio di particolari legislativi — Notiamo solo come giustamente le nuove leggi austriaca e germanica aggravino la pena per la recidiva e per l' esercizio abituale dell' usura — Non parrebbe inopportuno, oltre a ciò, stabilire la *qualifica* del reato per il *valore* del contratto usuraio e per la concorrenza degli estremi di quella forma più grave di usura, che Stein chiama *istigatrice* e di cui abbiamo già tratteggiato i caratteri.

Rettamente poi in quelle leggi si dà la prevalenza alla pena pecuniaria, anche per uniformarla a quel concetto filosofico, che considera la pena come morale reazione verso il sentimento impulsivo al delitto, che, in questo caso, è la cupidigia; e d' altro canto opportunamente si dà importanza anche alla pena afflittiva della detenzione, di cui, non ostante il detto di Macchiavelli che gli uomini si lasciano più volontieri spogliare del sangue che del danaro, la influenza sulle forze psichiche è senza dubbio, in molti casi, maggiore di quella della pena pecuniaria.

Contro queste leggi non han luogo evidentemente di elevarsi tutte le sfavorevoli prevenzioni che si avevano contro quelle che stabilivano un maximum dell' interesse — L' averle confuse insieme ha ritardato, come ben nota Stein, che sorgesse un vero e proprio diritto della usura.

Non ha luogo anzitutto di sorgere l' accusa d' *illegittima ingerenza dello Stato* (che del resto non ci era parsa valida neppure a proposito delle antiche leggi limitatrici); imperocchè nessuno dei più severi liberisti, ha osato mai contrastare allo Stato il dovere d' intervenire colla sua tutela

dovunque apparisca una violazione del diritto — Non può sorger l'accusa di offesa alla *libertà della proprietà*, poichè nessuno oserebbe mai sostenere che questa libertà debba estendersi fino al *delitto* — Nè giustificato sarebbe il timore che queste leggi possano riuscire *dannose* verso coloro stessi cui son dirette a giovare, facendo più difficili e conseguentemente più gravi le condizioni del credito; imperocchè esse non hanno per effetto di allontanare dalla concorrenza gli onesti, che pur essendo disposti a far credito, se ne astenevano quando il *tasso legale* non rappresentava per loro un corrispettivo adeguato all'uso ceduto del capitale — Gli onesti nulla avranno mai da temere dalla legge la quale anzi proteggerà i loro contratti che non rivestiranno certo i caratteri della spogliazione usuraia.

Del resto delle obbiezioni a queste nuove leggi non mancano, taluna delle quali grave e meritevole perciò di un breve esame.

Una prima accusa che si muove contro di esse è quella di essere informate a criteri troppo incerti e vaghi, e di lasciare conseguentemente troppo vasto campo all'arbitrio del giudice nello apprezzamento delle circostanze, d'onde si deve desumere il concetto dell'usura.

Indubbiamente, per questo riguardo, avevano straordinario vantaggio su queste le leggi limitatrici dell'interesse, che con linea netta, da non prestar luogo a dubbiezze o ad apprezzamenti diversi, segnavano un confine tra il legittimo interesse e l'usura, dimodochè al magistrato chiamato a giudicare, non rimaneva che la costatazione del fatto — Questo pregio però era soltanto apparente — Esso racchiudeva il difetto precipuo, per cui quelle leggi furono rigettate dalla pratica, e quasi universalmente condannate dalla scienza — Quel limite che esse fissavano era aprioristico ed arbitrario — Non poteva essere diversamente; poichè è la materia che non si presta a queste precise ed inflessibili delimitazioni — Non prestandosi quelle leggi al retto esercizio della giustizia distributiva, gl'inconvenienti che ne sorgevano, si mostravano più gravi di quelli che esse erano intese a prevenire.

Rimasero allora due vie sole da scegliere ai legislatori, o lasciare all' arbitrio sconfinato dell' usuraio aggredire i beni e l' onore degli individui, turbare la quiete, il benessere delle famiglie, farsi stromento di dissoluzione nello stato; o lasciare all' arbitrio del giudice, onesto, impersonale, temperato dalle parole e dallo spirito della legge, di riconoscere, sulle speciali circostanze dei casi singoli, se quegli abusi concorressero e se fosse pertanto il caso di opporre ad essi la sanzione delle leggi penali e civili.

Non si esitò nella scelta — Nessuno avrebbe potuto esitare di fronte a quel dilemma inevitabile — D' altronde non è il primo caso questo in cui sia lasciato un largo margine da spaziare al criterio saggio del giudicante — Ciò avviene, ed è d' uopo avvenga, tutte le volte che non è possibile alla legge porre dei principî assoluti, valevoli per ogni caso, e determinare e valutare a priori le modificazioni ch' essi son suscettibili di ricevere nella pratica, le quali esigono diversità di trattamento.

Se pure è difetto adunque cotesto, non è tale che possa opporsi unicamente a queste leggi contro l' usura, e ad ogni modo non è tale da menomarne la importanza e la necessità.

D' altronde a noi non pare impossibile atternuare grandemente questa difficoltà senza menomamente spostare il punto di vista in cui le leggi e la scienza si sono collocate per fissare il nuovo concetto dell' usura — Ci pare che vi potrebbe essere il modo di appianare grandemente il còmpito del magistrato, segnandogli una certa linea di condotta, la quale avrebbe anche per effetto di temperare quell' arbitrio, per cui del resto confessiamo di non sentire sì grave orrore.

Ogni stato, ogni provincia anzi, ha *banche, istituti di credito,* i quali fissano liberamente nei loro affari la misura dell' interesse secondo la legge della concorrenza e secondo tutte le circostanze del movimento industriale, commerciale e politico — Essi, oltre a ciò, adattano l' interesse alle varie specie di contratti, alla diversa qualità e quantità della garanzia offerta, alla diversa condizione delle

persone in quanto questa importa un diverso impiego del capitale mutuato.

Senza dire: questo tasso segni le colonne d'Ercole dell'interesse nei contratti privati, il che, sebbene in minor grado, trarrebbe sempre seco gl'inconvenienti di ogni legge restrittiva dell'interesse, e ad ogni modo ricondurrebbe a quell'antico concetto dell'usura, tutto *materiale,* tutto *empirico,* di pretergressione di un limite segnato dalla legge, anzichè considerarla nella sua intima essenza economica giuridica, sarebbe possibile indicarlo come un criterio misuratore, adatto a determinare se l'usura concorra o meno in un determinato contratto.

Potrebbe dire la legge civile: 1.° Un contratto di prestito in cui siano stipulati interessi maggiori dei *correnti* (di un terzo, della metà ecc.... questo rapporto dovrebbe essere stabilito tassativamente) *fa presumere* l'usura e dovrà annullarsi come illegale, quando il *mutuante* non provi che le condizioni speciali del contratto, esigendo questo maggiore interesse, esso fu liberamento voluto e consentito dal debitore — 2.° Si avrà per *interesse corrente* quello che, all'epoca e nel luogo del contratto e per le singole specie di affari, è in corso presso le *banche* o *gl' istituti di credito,* determinati da apposito regolamento — Questo regolamento designerebbe naturalmente le banche e gli istituti più accreditati e di maggior fiducia del governo, la condotta dei quali potesse esser presa per più sicura regola del normale andamento del prezzo del danaro e che offrisse più certa garanzia di onestà.

Lo stesso criterio potrebbe servir di base al giudice penale per posare la incriminazione di un contratto, in cui siano stipulati interessi eccessivi, quando però concorrano altri indizi di abuso e di frode a carico del prestatore.

Con questo sistema (che almeno considerato così in astratto pare non debba offrir neppure grandi difficoltà di applicazione) pare a noi che, mentre da un lato si presterebbe una qualche regola al magistrato giudicante, non sarebbe dall'altro menomamente offesa la libertà dei con-

tratti; e il motivo dell'annullamento e della incriminazione del contratto usuraio, non poserebbe sulla trasgressione di un confine segnato, più o meno arbitrariamente, dalla legge; ma sibbene sulla lesione e sull'abuso dei bisogni, dello stato di animo e di mente del debitore: lesione ed abuso di cui la elevatezza straordinaria degl'interessi darebbe una presunzione, una presunzione però *juris tantum,* pronta a cadere cioè di fronte a contraria prova, di guisa che non sarebbe punto alterato il nuovo concetto scientifico dell'usura.

Ma un altra ben più grave obiezione si eleva contro queste leggi, avanzata già contro le antiche leggi sull'interesse: è la nessuna loro efficacia a raggiungere lo scopo pel quale sono stabilite, desunta dalla esperienza dal passato.

Notiamo innanzitutto a questo proposito, che quelle antiche leggi ebbero tutte, qual più qual meno, un difetto che queste non hanno, quello cioè di voler costringere entro una cerchia artificiale da esse creata gl'interessi legittimi; e ciò produsse che la loro violazione, in parte almeno, fosse il trionfo di una legge naturale economica, contro una ingiusta ed irrazionale compressione — D'altro canto quelle leggi, fu notato già, ebbero per effetto di allontanare dalla concorrenza gli onesti, lasciando per tal modo libero campo in siffatto genere di negozi ai più avidi sfruttatori, e ciò dovè portare naturalmente a far sì che la violazione della legge fosse più frequente ed acuta — Il non aver poi avuta efficacia a reprimere gli abusi di questi, se in parte fu difetto speciale di quelle leggi per la particolare difficoltà della loro applicazione, per l'altra parte fu difetto dalla esperienza dimostrato comune a tutte le leggi, che, non ostante le loro severe minaccie di pena, non son riuscite, nonchè a fare scomparire, a porre un freno ai furti, agli omicidi, alle frodi che le statistiche criminali rivelano seguire un continuo aumento, non ostante le illusioni che taluno si faccia sulla realtà delle cose.

Se i primi inconvenienti sono nelle nuove leggi eliminati, senza dubbio non sono eliminati i secondi: quello

cioè della difficoltà della loro applicazione e della loro poca influenza sulla diminuzione del numero dei casi di usura.

Noi non ci dissimuliamo menomamente queste difficoltà e non vogliamo affatto attenuarne la importanza — Riconosciamo del resto che alla prima, in parte almeno, sarebbe possibile rimediare arrecando modificazioni alle regole comuni di prova, quando si tratti di giudicare un contratto imputato di usura per gli effetti civili — La legge austriaca dà facoltà in questo caso al giudice di non attenersi alle regole legali, e di giudicare secondo la convinzione che si forma dietro l'esame degli atti della causa — Dal momento che si trova a dover combattere contro la scaltrezza, l'artifizio, l'inganno, è naturale che la legge allarghi i suoi mezzi di difesa — Lasciando un vasto campo di apprezzamento al giudice, egli in molti casi saprà desumere delle prove dall'indole stessa dei contratti, dalla forma onde sono orditi, dalla qualità del prestatore, dalle condizioni economiche e dalla qualità del debitore; in ogni caso gli sarà poi di potente ausilio la presunzione di frode stabilita nel caso di straordinaria altezza degli interessi pattuiti, presunzione che al prestatore incomberebbe di scuotere per salvarsi dalle conseguenze a cui essa condurrebbe.

Ma d'altro canto se in molti casi l'usura riesce a nascondersi ed è di difficile prova, e pur vero che molto frequentemente essa è un vero scandalo pubblico cui è possibile opporre, senza gravi difficoltà le sanzioni della legge.

Nel breve studio delle condizioni dell'usura in Italia abbiamo trovato il Pretore di Reggio costretto ad applicare l'ammonizione a parecchi usurai ed ai loro sensali per porre un qualche freno alle loro sfrontate usurpazioni — Se tutti i pretori volessero usare altrettanto giustamente ed opportunamente di quell'arma che la legge lascia in loro balìa, dovunque sarebbe possibile indubbiamente colpire con sicurezza molti usurai — Ciò vuol dire che si conoscono e che le loro spoliazioni non riescono poi in ogni caso a mascherarsi da onesti contratti, così bene da non apparire per quel che sono.

Ci manca materiale statistico completo per poter trarre esatti argomenti dall' esperienza delle nuove leggi in Austria e in Germania.

Troviamo soltanto, riportati da Eheberg nel lavoro più volte ricordato, dei dati numerici sui casi di usura denunciati e sui procedimenti compiuti nel 1881 in Prussia, specialmente dal Tribunale supremo di Iena, e del 1882 in tutta la Germania — Quei risultati furono i seguenti:

| Sfera d' azione del Tribunale Supremo | Numero totale dei processati | Condannati | Assolti |
|---|---|---|---|
| Königsberg | 4 | 1 | 3 |
| Marienweder | 1 | 1 | — |
| Berlin | 12 | 2 | 10 |
| Stettin | 3 | 1 | 2 |
| Posen | 8 | 2 | 6 |
| Breslau | 16 | 9 | 7 |
| Naumburg | 12 | 4 | 8 |
| Kiel | — | — | — |
| Celle | 10 | 5 | 5 |
| Hanau | 1 | — | 1 |
| Kassel | 2 | 2 | — |
| Frankfurt | 5 | 3 | 2 |
| Köln | — | — | — |
| Jena | 2 | 2 | — |
| Totali | 76 | 32 | 44 |

Nel 1882 si ebbero in Germania 261 casi di usura che venissero in giudizio, di cui 153 con condanna, 108 con assoluzione.

Noi non esageriamo certamente l' importanza di queste cifre — Comprendiamo che esse rappresentano ben poca

cosa; ma ciò potrà condurre a studiare il modo di facilitare l'applicazione della legge non però a rifiutarla — Il non poter colpire molti delitti e riparare molte ingiustizie, non potrà mai condurre alla conseguenza che *tutti* i delitti e tutte le ingiustizie debbano lasciarsi consumare impunemente.

Quanto all'accusa di poca o nessuna influenza sulla diminuzione del numero dei casi di usura, che si fa a queste leggi, noi accennammo già, come essa potendo con altrettanta ragione muoversi contro tutti i codici penali, se vi sono dei buoni motivi per non abolir questi, essi possono e debbono valere anche per quelle.

Riaffermare e reintegrare, quando è possibile, il diritto offeso, esercitare una qualche influenza preventiva, non foss' altro su quegli uomini di mezzana onestà, pencolanti tra il vizio e la virtù, pronti a transigere coi dettati della morale e colla coscienza, ma che trovano nel divieto e nella minaccia della legge un motivo psicologico che li allontana dal delitto; esercitare una più forte influenza sull'animo di coloro che cadranno sotto la loro sanzione, che li distorni dal proposito della recidiva, se essi son tali da ricevere una qualche valida impressione dalla punizione sofferta — Questo è quanto unicamente è dato attendersi da ogni legge penale, è quanto può aspettarsi dalle leggi repressive dell'usura, e che, a proposito di queste, si ha il torto di dimenticare, per ricordar solamente ciò che da esse non si può sperare.

Bisognerebbe conoscere con maggiore esattezza, di quel che da noi si possa, gli effetti della nuova legislazione nei paesi dove essa è in vigore — Mancano a noi dati per poter recarvi un corretto giudizio — Fin da ora però ci è dato affermare che in Germania tra i casi di usura provati, taluno ha fatto salutare con gioia le nuove leggi (1) — Imagini straordinariamente fosche, veri lati tenebrosi della vita umana sono stati svelati intaluno di quei processi — Non appena un caso di usura si manifesta, si

(1) Eheberg. loc. cit.

solleva un salutare grido d' allarme da i giornali, se ne diffonde la notizia e la coscienza giuridica del popolo saluta con gioia la punizione di questo delitto — E tuttociò, se non altro, nessuno potrà negare che giovi come ammaestramento agl' incauti da un canto; e dall' altro come remora a qualcuno che sarebbe tentato di esercitarsi in siffatto genere di abominevoli speculazioni.

Ma una ben più notevole e significante prova è offerta da un esperimento potutosi fare nell' Alsazia — Quivi le leggi sull' usura erano state poste in dimenticanza, dopochè quel paese era addivenuto tedesco — Nessun usuraio aveva più a temere dell' esercizio della sua professione — Si tornò ad applicare le leggi francesi con solerzia — Quasi ogni giorno vennero fuori sentenze e in breve i più pericolosi usurai di Strasburg, furono costretti ad abbandonare la loro sede (1).

E questa esperienza ha maggior valore di ogni altra perocchè è completa; è fatta cioè passando dal sistema restrittivo a quello dell' assoluta libertà e da questo a quello della applicazione di una legge repressiva.

Uguale esperienza ma in senso negativo soltanto, fino ad ora, è quella potutasi fare in Austria, in Germania in Ungheria — Si è veduto che le leggi restrittive non erano state affatto inefficaci (come pure si era sostenuto dai loro avversari) dopochè, quelle eliminate, si è ritrovata l'usura avere assunte proporzioni mai verificatesi anteriormente — Esse non eran valse ad impedire totalmente l' usura, anzi l' avevano, come dicemmo, in molti casi stimolata, e per questo lato avevano potuto dirsi dannose; ma d'altra parte l' esperienza di fatto manifestò che esse avevano impedito che altri molti casi di usura si verificassero, e di ciò, che sfuggiva all' osservazione, non si era tenuto conto.

Il medesimo avviene quando si accusa di inutile ogni altra legge repressiva — Si osserva ciò che essa non può

---

(1) Eheberg. loc. cit.

produrre e si dimentica ciò che di buono produce sempre — Quello che riesce incomprensibile si è che, mentre nessuno oserebbe venire alla conclusione che i codici penali debbano abolirsi, si viene colla massima leggerezza alla conclusione che debbano abolirsi, o sia vano ristabilire leggi contro l'usura.

Del resto, quando anche sotto le infinite forme di cui può disporre, l'usura riuscisse a celarsi in ogni caso, per eludere le leggi; quando anche queste potessero dimostrarsi assolutamente impotenti ad impedire un solo caso di usura, non sarebbero per questo da sostenersi con ragioni meno forti, da invocarsi con minore interesse — Imperocchè, se è vero che una legge impunemente violata è cattiva, ed esempio poco educatore; è più vero ancora, che assai meno edificante spettacolo è quello che viene offerto ai cittadini col sistema della *libertà illimitata,* in cui la legge stessa, che dev'esser sempre incarnazione del giusto e dell'onesto, può essere invocata a ricoprire del manto della legittimità sfrontate usurpazioni; ed i tribunali, organi di equità e di diritto, possono esser fatti stromenti di oppressione e di sfruttamento.

Ciò inevitabilmente conduce ad abbassare il prestigio della legge stessa, ad annullare il concetto di quei tribunali, di cui precipua cura di ogni bene ordinato governo dev'esser sempre tener elevata la fiducia e la stima.

Possono esser ricordate a proposito le parole che Stahl ebbe a pronunciare al Reichstag nella discussione del progetto del governo del 1860 « *anche se la legge, egli disse,* « *poco o nulla provvedesse al malanno, sarebbe sempre una* « *questione da farsi, se debbasi lasciar compiere l'* ignominia « *o reprimere con libera fronte, se l'usura sia da punirsi o* « *da sanzionarsi dallo Stato* [1].

Allorquando la legislazione tolse tutte le limitazioni all'usura, operò certamente contro la coscienza pubblica; imperocchè la macchia di immoralità rimase, malgrado la

(1) Eheberg. loc. cit.

libertà, sulla fronte dell' usuraio e il suo commercio rimase sempre ugualmente dispregievole.

Di fronte a tale evidente contrasto tra il sentimento comune e le leggi, ciò che Platter e Chorisky ebbero a riferire nella loro relazione per rispetto all' Austria, non è privo d' interesse e di significato anche per noi — Dopochè quivi fu decretata la illimitata libertà dell' usura, e il giudice dovè conseguentemente lasciar fare il suo corso al male, ed anzi usare della potestà a lui lasciata per porre l' *ingiusto sulla via del giusto,* al popolo, che per difetto di cultura suol vedere all' ingrosso le cose sue, e non ha chiaro concetto nè de' motivi delle leggi, nè delle leggi stesse, nè della potestà e dei doveri giudiziali, venne facilmente in capo che il giudice fosse in lega coll' usuraio, e che entrambi facessero una causa comune per rovinarlo [1].

Noi non sappiamo se nel nostro paese circolino gli stessi errori — Comprendiamo però che ciò è possibile, e questa possibilità di trovare abbassato nella coscienza popolare il concetto della santità della legge e della rispettabilità dei giudici, ci pare argomento di alta importanza in favore delle invocate leggi.

Vi è un caso solo in cui queste potrebbero riuscire dannose: quando cioè, per la falsa idea coloro che attribuiscono alle leggi una potenza rigeneratrice, dovessero valere a distornare le menti dai più efficaci rimedi, che è d' uopo adottare contro l' usura.

Noi vogliamo che non si dimentichi, che, come già fu vano imporre dei limiti alla libertà degli interessi per impedire l' usura; come vano fu attendersi di veder ciò operato dalla libera lotta degl' interessi individuali, per forza di leggi naturali economiche, sarebbe vano credere di avere adottato con le nuove leggi un rimedio, da cui sia possibile attendersi dei grandi risultati, ove concomitante e coordinata allo stesso intento non si spieghi una energica azione per curare la piaga altrove che nella sua

(1) Eheberg. loc. cit.

superficie — L' ufficio delle pene, come dice Ellero (1), non è che negativo ed estremo — Esse non sopprimono le cause dei reati, che sono nell' individuo e nella società — Esse non hanno che una presa limitata sugli impulsi delittuosi, e non vengono applicate se non quando è fallita appunto la loro efficacia di minaccia legislativa — Anzichè fidar troppo nelle pene, giova adunque principalmente adoperarsi per impedire le azioni antigiuridiche, eliminandone le cause e le occasioni.

Il legislatore, che ha il compito di conservar sano il corpo sociale, ripeteremo col Ferri, deve imitare il medico, che vuol mantener sano il corpo individuale — fidar limitatamente nell' efficacia de' farmachi ed affidarsi invece ai sicuri e continui servigi dell' igiene.

È la *prevenzione* che deve precedere la *repressione* — Sono le riforme sociali che dovranno sopra tutto giovare a mitigar grandemente gli effetti funesti della triste piaga dell' usura — A mali sociali occorrono rimedi sociali.

La questione dell' usura si ricollega a tutto quell' insieme d' infiniti e molteplici problemi che ha il nome di *questione sociale.*

Un più generale benessere che allontani, almeno in parte, le cause che oggi spingono le classi meno abbienti e specialmente quelle delle campagne, a ricorrere ad imprestiti consuntivi — una razionale e potente estensione ed organizzazione del credito popolare, agricolo, fondiario per cui esso risponda agli speciali bisogni di tutti — La diffusione della istruzione e della educazione: la prima che, illuminando le menti, renda più difficili gli abusi degli scaltri a danno dei poveri di spirito; la seconda che risvegli nelle classi povere il sentimento del dovere del risparmio e della previdenza, e che faccia meno egoistiche, più morali e più giuste le classi abbienti — questi i *sostitutivi penali* (come il Ferri li chiamerebbe) che, più d' ogni violenta repressione, varranno a guarire, la società dalla triste lebbra dell' usura.

(1) Ellero - *Opuscoli criminali.*

È a tuttociò che, come ad ultima mèta, debbono essere intesi gli sforzi di tutti gli uomini di mente e di cuore.

Ma lungi dalle illusioni perniciose e vane — Il conseguimento di un assetto sociale che soddisfi a tutte le esigenze, se pur non è miraggio di sognatori e di poeti, non potrà essere che effetto di una lunga, continua opera di elaborazione ed evoluzione.

Intanto però si dovrà forse rimanere in una inerte osservazione, dinanzi ai gravi abusi dell'usura, piuttosto che opporle quel rimedio qualsiasi di cui è dato disporre prontamente e che ad ogni modo è imposto da alti doveri di moralità e di giustizia? Noi pensiamo di no.

Il compito della nuova legislazione contro l'usura sarà adunque questo: cooperare gli altri provvedimenti intesi ad eliminarla.

Essa avrà perciò ragione di essere, anche dopo che tutte le riforme saranno compiute e il più alto progresso sociale sarà raggiunto, imperocchè è dato fin da ora prevedere che rimarrà sempre da reprimersi, un *minimum* di abusi, di cui sarà impossibile eliminare le cause e che perciò non si potrà mai evitare.